

NOTIZIARIO N. 3 - 31 GENNAIO 2020

AFFARI GENERALI



Iscrizione all'Albo fornitori Confedilizia – Finco.

pag. 3

CREDITO E FINANZA

- ◆ Credito d'imposta 2020 per attività di ricerca e sviluppo. pag.10
- ◆ Credito d'imposta 2020 per investimenti in beni strumentali. pag. 12
- ◆ Credito d'imposta 2020 per innovazione tecnologica. pag. 14
- ◆ Riapertura bandi MISE su brevetti +, marchi + 3 e disegni +4. pag.16
- ◆ Cciaa della Romagna: bando di concessione contributi per partecipazione fiere all'estero – anno 2020. pag. 17

FISCALE

- ◆ Ritenute fiscali negli appalti: novità dal 1° gennaio 2020. pag.18
- ◆ Detrazione IVA – pronta nuova denuncia alla Commissione UE: iniziativa congiunta A.N.C. (Associazione Nazionale Commercialisti) e Confimi Industria. pag.23

FORMAZIONE



- ◆ Formazione superiore – offerta formativa 2019/2020: “Progettista prodotti multimediali” – Cesena. pag.28
- ◆ RSPP – Modulo A. pag.30
- ◆ RSPP – Modulo B. pag. 31
- ◆ RSPP – Modulo C. pag.32
- ◆ RSPP Datori di lavoro – Alto rischio. pag.33
- ◆ RSPP Datori di lavoro – Basso rischio. pag.35
- ◆ RSPP Datori di lavoro – Medio rischio. pag.37
- ◆ Star bene lavorando: buone pratiche per un benessere lavorativo duraturo e concreto. pag.39
- ◆ Scheda di iscrizione. pag. 41

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ CCNL Confimi impresa meccanica e fondo PMI Salute: nuova piattaforma informatica per gli adempimenti relativi alla sanità integrativa. pag.43
- ◆ Assegno nucleo familiare: rinviata ad aprile 2020 la nuova modalità di esposizione sull'Uniemens. pag. 61
- ◆ Contributi Inps: nuovi minimali e massimali per il 2020. pag.62
- ◆ Imprese artigiane: riduzione, per l'anno 2019, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. pag.73

OGGETTO: **ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI CONFEDILIZIA – FINCO**

Segnaliamo il protocollo d'intesa siglato tra **CONFEDILIZIA** – Confederazione italiana proprietà edilizia – e **FINCO** - Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni (*quest'ultima aderente a Confimi Industria*), avente ad oggetto il **progetto “CASA ITALIA”**, un'importante iniziativa finalizzata alla riqualificazione del territorio italiano e alla valorizzazione del suo patrimonio immobiliare attraverso interventi di manutenzione, ristrutturazione e rigenerazione urbana, risparmio energetico e sicurezza antisismica.

A tale riguardo le due organizzazioni hanno istituito un **Albo Fornitori** offrendo alle imprese eventualmente interessate la possibilità di iscrizione.

La domanda, debitamente compilata, può essere inviata a:

FINCO

Direttore Generale

Dott. Angelo Artale

Via Brenta, 13 - 00198 Roma

tel.: 06/8555203 – fax: 06/8559860 – email: a.artale@fincoweb.org

ALBO FORNITORI CONFEDILIZIA - FINCO

Oggetto: Domanda di iscrizione Elenco Operatori Economici - Ambito geografico

regionale:.....

Il/la sottoscritto/a nato/a a Prov. ... il in
 qualità di (*carica sociale*) della società/ditta sede legale
 sede operativa n° tel. n° fax
 e-mail (PEC)
 Codice Fiscale P.IVA.....

CHIEDE

l'iscrizione della Società nell'Elenco degli Operatori Economici FINCO per il presente Albo per le seguenti categorie di specializzazione e per le classi (vedi di seguito) di fianco a ciascuna indicate:

- **Categoria** (Vedi Tab. Cat. dei lavori) : **classe** 0 ☐; I ☐; II ☐; III ☐; III bis ☐; IV ☐; IV bis ☐; V ☐; VI ☐; VII ☐; VIII ☐
- **Categoria** (Vedi Tab. Cat. dei lavori) : **classe** 0 ☐; I ☐; II ☐; III ☐; III bis ☐; IV ☐; IV bis ☐; V ☐; VI ☐; VII ☐; VIII ☐
- **Categoria** (Vedi Tab. Cat. dei lavori) : **classe** 0 ☐; I ☐; II ☐; III ☐; III bis ☐; IV ☐; IV bis ☐; V ☐; VI ☐; VII ☐; VIII ☐
- **Categoria Servizi e Forniture** (diversi dalle Categorie elencate in appendice):
 specificare: **classe** 0 ☐; I ☐; II ☐; III ☐; III bis ☐; IV ☐; IV bis ☐; V ☐; VI ☐; VII ☐; VIII ☐

Ai fini di cui sopra, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità, dichiara:

- ☐ che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di..... per le seguenti principali attività:.....
 ovvero
- ☐ che l'Operatore economico non è tenuto all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per le seguenti principali motivazioni:.....
- ☐ che i soggetti in carica già indicati dall'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 ora sostituito dall'Art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio]] sono i sigg.:
 (nome e carica)

- -
- -
- -
- -

E che i soggetti di cui sopra non si trovano nelle condizioni di esclusioni previste dall'Art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

- ☐ dopo il primo anno, di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate nell'ambito dal presente Albo; o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale

- 1) IDONEITA' TECNICA** (per gli Operatori economici che non sono in possesso di SOA) ha eseguito i seguenti lavori analoghi nel quinquennio antecedente alla richiesta di iscrizione – Indicare i 3 lavori di maggiore importo eseguiti in ogni categoria

CATEGORIA				
	Descrizione lavori	Committente	Periodo di esecuzione dell'attività inizio/fine	Importo (IVA Esclusa)
1				
2				
3				

- 2) AGEVOLAZIONI*** – Per i Soci Confedilizia possono essere previste agevolazioni in materia di garanzie e/o penali e/o tempistiche e metodi di pagamento e/o agevolazioni sul prezzo dei prodotti forniti, etc. (illustrare brevemente)

.....

* In caso siano previste

- 3) REFERENTE OPERATIVO DELL'AZIENDA FORNITRICE PER CONTATTI** –

Nome e Cognome Indirizzo email
 Tel. e/o Cell.

L'Operatore economico autorizza l'utilizzo delle informazioni riportate nella su estesa documentazione all'interno del sistema Confedilizia così come richiesto all'art. 23 "Consenso" del D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data

TIMBRO DELLA SOCIETA'
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. Alla presente domanda - che deve essere inviata via email, cartacea o fax a Finco (Email comunicazione@fincoweb.org ;
Fax 06 85559806) - deve essere allegata:

- 1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario e degli altri dichiaranti;
- 2) fotocopia C.C.I.A.A. aggiornata

Categorie

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.

Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI

Riguarda, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed

interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.

OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale. Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.

OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

OS 1: LAVORI IN TERRA

Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia

OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimerici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vetri, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

OS 2-B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamene, di materiale fotografico e di supporti digitali.

OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco.

OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili.

OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime.

OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO

Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.

OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.

OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad

alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.

OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.

OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE

Riguarda l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ.

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.

Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE

Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.

OS 24: VERDE E ARREDO URBANO

Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.

Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI

Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

OS 32: STRUTTURE IN LEGNO

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

OS 33: COPERTURE SPECIALI

Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.

OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive.

Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.

Classifiche

0 =	fino ad Euro 50.000,00
I =	da Euro 50.000,01 fino a Euro 100.000,00
II =	da Euro 100.001,00 fino a Euro 150.000,00
III =	da Euro 150.001,00 fino a Euro 300.000,00
IV =	da Euro 300.001,00 fino a Euro 450.000,00

V = da Euro 450.001,00 fino a Euro 600.000,00
VI = da Euro 600.001,00 fino a Euro 1.000.000,00
VII = da Euro 1000.001,00 fino a Euro 1.500.000,00
VIII = oltre Euro 1.500.001,00

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA 2020 PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

OGGETTO	Anche per gli investimenti in attività di R&S la Legge di Bilancio 2020 ha previsto il nuovo credito di imposta con alcune novità rispetto al precedente.
PRINCIPALE NOVITA': AMBITO OGGETTIVO	La principale novità riguarda l'ambito oggettivo. Mentre il precedente credito di imposta agevolava esclusivamente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, il nuovo credito di imposta ha un campo di applicazione molto più ampio. In particolare, il nuovo credito di imposta spetta a tutte le imprese che, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, investono in: 1) attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico; 2) attività di innovazione tecnologica finalizzata a prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati; 3) attività di design e ideazione estetica.
ALTRA NOVITA': SISTEMA DI CALCOLO	Il precedente credito di imposta, infatti, era basato sul metodo incrementale, ossia sull'investimento realizzato in eccedenza rispetto a quello medio effettuato nei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (vale a dire il triennio 2012, 2013 e 2014 per le imprese con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), a condizione che gli investimenti del periodo di imposta per il quale si intende accedere al beneficio ammontino almeno a 30.000 euro. Il nuovo credito di imposta invece agevola tutto lo stock di investimenti (metodo "volumetrico" puro) e non è previsto nessun importo minimo di spesa ammissibile. Cambia anche la misura del credito di imposta. Infatti mentre per il precedente credito di imposta, in base alla disciplina in vigore nel 2019, era prevista una doppia aliquota (25% e 50% a seconda della tipologia di spesa), il nuovo credito d'imposta prevede diverse aliquote, a seconda della tipologia di attività svolta: - 12% per le spese relative ad attività di ricerca e sviluppo (di cui al punto 1), fino a un massimo di 3 milioni di euro; - 6% per le spese relative ad attività di innovazione (di cui al punto 2), elevato al 10% per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 (che dovranno essere individuati con un decreto del MISE). In entrambi i casi, il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 1,5 milioni di euro; - 6% per le spese relative ad attività di design e ideazione estetica (di cui al punto 3), fino a un massimo di 1,5 milioni di euro.

ALTRA NOVITA': BASE DI CALCOLO	Ai fini del nuovo credito di imposta, infatti, le spese ammissibili devono essere assunte al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, per il precedente credito di imposta, invece, i costi agevolabili dovevano essere considerati al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ottenuti sui medesimi costi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 5/E/2016 e Risoluzione n. 66/E/2016).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Legge di Bilancio 2020.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: **CREDITO D'IMPOSTA 2020 PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI**

OGGETTO	Per gli investimenti in beni strumentali, con il 2020 è entrato in vigore il nuovo credito di imposta che ha preso il posto del super e iper ammortamento, allargando la platea di potenziali beneficiari.
DESTINATARI	Possono fruire del credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali non Industria 4.0, sono ammessi anche gli esercenti arti e professioni.
ESCLUSIONI	Le uniche esclusioni riguardano: - le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; - le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001. Inoltre la normativa prevede che la fruizione del credito spettante sia subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
AGEVOLAZIONE	Sono agevolabili gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO - PERCENTUALE	Il credito di imposta è riconosciuto in misura differenziata a seconda delle caratteristiche dell'investimento. In particolare, per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 (beni ricompresi nell'allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017), il bonus è pari: - al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni; - al 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi dai precedenti (non Industria 4.0), il credito di imposta spetta in misura pari al 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 (beni ricompresi nell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, come integrato dalla Legge di Bilancio 2018). In tal caso, il credito di imposta è pari al 15% del costo (nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro) e risultano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al sopra citato allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Legge di Bilancio 2020.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. <i>Claudio Trentini</i> – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA 2020 PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA

OGGETTO	La Legge di Bilancio 2020 ha previsto dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, per l'innovazione tecnologica.
AGEVOLAZIONI: 2 TIPOLOGIE	L'attività di innovazione tecnologica classica e in questo caso il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo. Viene introdotto anche il filone delle attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e, in questo caso, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili. Il limite massimo del credito d'imposta è di 1,5 milioni di euro.
SPESE AMMISSIBILI	Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità: a) <u>le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato</u>, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare; b) <u>le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice</u> e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale. Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte

	delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica; c) <u>le spese per contratti</u> aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Le spese previste sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; d) <u>le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica</u> ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. e) <u>le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi</u> impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale, ovvero del 30% delle spese per i contratti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Legge di Bilancio 2020
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: **RIAPERTURA BANDI MISE SU BREVETTI +, MARCHI + 3 E DISEGNI +4**

OGGETTO	Come anticipato nel nostro Confimi Romagna News n° 24 del 19.12.2019, sono stati riaperti i bandi per le misure sui brevetti, marchi e disegni. Attraverso tali strumenti sarà possibile ottenere contributi a fondo perduto dall'80 al 90% per la misura Marchi+3, dall'80 al 100% per la misura Brevetti+ e dell'80% per la misura Disegni+4.
BREVETTI +	L'incentivo viene riconosciuto per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. I beneficiari possono essere micro, piccole e medie imprese, comprese le start up innovative, cui è riservato il 15% delle risorse stanziare. Le domande di concessione devono essere presentate a Invitalia dal 30 gennaio 2020 e fino ad esaurimento delle risorse.
DISEGNI +4	L'incentivo viene riconosciuto per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione di disegni e modelli singoli o multipli registrati a decorrere dall'1 gennaio 2018. I beneficiari possono essere imprese di micro, piccola e media dimensione. Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere dal 27 febbraio 2020 e fino a esaurimento delle risorse.
MARCHI + 3	L'incentivo viene riconosciuto per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi europei e marchi internazionali. I beneficiari possono essere imprese di micro, piccola e media dimensione Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere dal 30 marzo 2020 e fino a esaurimento delle risorse
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Decreto MISE 19 ottobre 2019.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna News n° 24 del 19.12.2019.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimioromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: **CCIAA DELLA ROMAGNA**
BANDO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE FIERE ALL'ESTERO –
ANNO 2020

OGGETTO	La Camera di Commercio della Romagna ha aperto il 20 gennaio scorso un bando per la concessione di contributi a fondo perduto per la partecipazione a fiere all'estero che si svolgeranno dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2020.
DESTINATARI	Micro, piccole e medie imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini.
CONTRIBUTO	Il contributo concedibile non potrà superare il 50% delle spese ammesse (al netto di IVA) e sarà computato fino ad un massimo di - euro 1.500 per partecipazioni a fiere U.E. (non sono oggetto di contributo le manifestazioni svolte nel territorio della Repubblica di San Marino); - euro 3.000 per partecipazioni a fiere extra UE. Il contributo è concesso in regime "de minimis" - Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
SPESE AMMISSIBILI	Sono ammissibili le seguenti spese (al netto di IVA) relative alla partecipazione diretta alle fiere svolte all'estero: - noleggio e allestimento dell'area espositiva (compresi gli eventuali servizi e forniture opzionali quali energia elettrica, pulizia spazio espositivo, assicurazioni obbligatorie, ecc); - hostess e interpretariato; - trasporto materiali e prodotti, compresa l'assicurazione; Non sono ammissibili le spese di viaggio e soggiorno, di taxi, di navette, di rappresentanza e di produzioni di campionature.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov (Agef), dalle ore 9:00 del 20.01.2020 alle ore 21:00 del 20.03.2020. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimioromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: **RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI**
NOVITA' DAL 1° GENNAIO 2020

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della **Legge 19 dicembre 2019, n. 157** di conversione del **Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124** sono diventate operative le numerose novità fiscali che riguardano il contrasto all'evasione fiscale e contributiva e le frodi fiscali (Capo I).

Dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore quelle che riguardano le ritenute e le compensazioni negli appalti (Art. 4).

La presente circolare affronta le novità previste a decorrere dal 2020 con riguardo agli adempimenti in capo all'appaltatore e al committente, relativamente ai versamenti delle ritenute fiscali operate per i lavoratori impegnati nell'appalto, subappalto e affidatari di opere e servizi.

In estrema sintesi, le **nuove regole in materia di ritenute fiscali** prevedono per appaltatori, subappaltatori e affidatari di opere o servizi, **l'obbligo di procedere al versamento** delle ritenute fiscali dei lavoratori occupati nei singoli appalti con distinte deleghe di pagamento, senza poter utilizzare la compensazione con crediti fiscali o contributivi.

Specularmente, il committente dovrà verificare l'avvenuto versamento delle ritenute da parte degli appaltatori, subappaltatori o affidatari di opere o servizi, nonché la coerenza dei versamenti con i dati trasmessi, prima di eseguire i pagamenti a loro favore. In caso di riscontrate irregolarità, il committente dovrà bloccare i pagamenti a favore dell'appaltatore, subappaltatore o affidatario, pena l'applicazione di sanzioni tributarie. Per consentire tali verifiche, le deleghe relative ai versamenti dovranno essere trasmesse al committente **entro i cinque giorni lavorativi successivi** alla scadenza del versamento delle ritenute assieme ad un elenco dei lavoratori occupati nell'appalto con tutti i dati necessari per i controlli.

La nuova disciplina è entrata in vigore l'1 gennaio 2020: ciò significa che tutte le ritenute operate dal 2020 dovranno seguire le nuove regole, mentre resteranno esclusi i versamenti effettuati nel 2020 per operazioni del 2019.

Pertanto, **i primi versamenti ai quali si applicherà la nuova disciplina saranno quelli eseguiti nel mese di febbraio 2020.**

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le aziende (**committenti**) che affidano il compimento di un'**opera** o di uno **servizio**, di **importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro**, a un'impresa tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente**, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo, o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenute a **richiedere** all'impresa appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici), **copia delle deleghe di pagamento** relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute fiscali è effettuato dall'impresa appaltatrice (e dalle eventuali imprese subappaltatrici), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Sul piano soggettivo, rientrano nell'ambito di applicazione della norma, **tutti i sostituti d'imposta, compresi i condomini, il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore.**

Dal punto di vista oggettivo, invece, **i requisiti sono diversi e, la mancanza di uno di essi esclude l'applicabilità della nuova disciplina.**

Più specificamente, infatti, l'applicazione della norma riguarda:

- 1) l'affidamento a un'impresa del compimento di una o più opere, o di uno o più servizi, di **importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;**
- 2) **contratti di appalto, subappalto, affidamento** a soggetti consorziati **o rapporti negoziali comunque denominati;**
- 3) contratti caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera;**
- 4) svolgimento presso le **sedì di attività del committente;**
- 5) **utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Non rientrano, nel campo di applicazione della norma, i contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. in quanto in tal caso i soggetti non rivestono natura imprenditoriale.

Al fine di evitare possibili contenziosi, appare consigliabile che committente e appaltatore inseriscano nei contratti l'importo del costo della manodopera occupata nell'appalto e la relativa incidenza rispetto all'importo totale del contratto.

Per quanto riguarda i lavoratori coinvolti, si tratta **non solo dei lavoratori dipendenti, ma anche di coloro ai quali sono corrisposti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** quali, ad esempio, i soci lavoratori di cooperativa, i collaboratori coordinati e continuativi, etc.

ESCLUSIONI

Il Legislatore prevede che le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici in possesso di specifici requisiti possano richiedere al committente l'**esclusione** dall'applicazione della nuova disciplina, allegando **specificata certificazione** in tal senso.

I requisiti, che debbono essere posseduti cumulativamente, sono i seguenti:

- a) l'impresa deve essere **in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi** e aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi **versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi** o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) **non debbono risultare iscrizioni a ruolo** o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi **superiori ad euro 50.000** per i quali i termini di pagamento risultino scaduti (salvo rateazioni non decadute).

Tali **requisiti** devono essere **posseduti nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza mensile del versamento.**

A titolo esemplificativo, prendendo a riferimento il mese di gennaio 2020:

- 1) la delega per il pagamento delle ritenute fiscali scadrà il 17 febbraio 2020;
- 2) le deleghe dovranno essere consegnate al committente entro il 22 febbraio 2020 (salvo che l'Agenzia delle Entrate non ritenga che, cadendo di sabato, venga spostato al primo giorno feriale successivo);
- 3) i requisiti dovranno essere posseduti alla data del 31 gennaio 2020.

È espressamente previsto che la suddetta certificazione venga messa a disposizione delle imprese dall'Agenzia delle Entrate ed ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

ADEMPIMENTI IMPRESE APPALTATRICI O AFFIDATARIE E SUBAPPALTATRICI

L'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019**, ha reso noto che i versamenti dovranno essere effettuati dall'impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente. **Per consentire all'impresa appaltatrice di effettuare i versamenti indicando nel modello "F24" il committente a cui si riferiscono, l'Agenzia ha istituito il codice identificativo "09" denominato "Committente".**

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ha precisato che i **modelli "F24"** sono **consultabili** sia dall'impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il "cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Queste le **modalità di compilazione** dei campi della sezione "Contribuente" del modello "F24":

Campo "codice fiscale"	è indicato il codice fiscale dell'impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell'impresa subappaltatrice, tenuta al versamento
Campo "codice fiscale del coobbligato, erede, tutore o curatore fallimentare"	è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo "09", da riportare nel campo "codice identificativo".

Il primo adempimento dell'impresa appaltatrice o affidataria e delle imprese subappaltatrici è quello di effettuare il **versamento delle ritenute fiscali** trattenute dall'impresa stessa ai lavoratori direttamente impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con **distinte deleghe per ciascun committente e senza possibilità di compensazione** per il pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati direttamente nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Evidentemente, per poter predisporre le deleghe in forma distinta per ogni appalto, sarà preliminarmente necessario, a monte, avere contezza dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Inoltre, se i lavoratori non saranno stati impiegati esclusivamente in un appalto, occorrerà ripartire la prestazione da essi eseguita nei diversi appalti. Tale procedura avrà sicuramente un impatto estremamente rilevante sul piano organizzativo per tutta la filiera dei soggetti coinvolti, posto che moltiplicherà gli adempimenti delle imprese e dei loro consulenti. Sarà, infatti, necessario predisporre **elenchi distinti per ogni appalto** in cui indicare i diversi lavoratori impiegati nonché le ritenute fiscali coerentemente suddivise.

Al fine di consentire al committente il riscontro e la congruità dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, **entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere** al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, le **deleghe F24 di avvenuto pagamento** delle ritenute fiscali operate relative ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, nonché un **elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati** nel mese precedente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.

Questi i dati che dovranno essere presenti nella comunicazione dell'appaltatore al committente.

Lavoratore	Codice fiscale dei lavoratori impegnati, nel mese precedente, direttamente nell'esecuzione dell'appalto presso il committente.
Ore di lavoro	Dettaglio, per il mese di riferimento, delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore in esecuzione dell'opera o del servizio affidato. Se il lavoratore ha operato, nel mese di riferimento, per più appalti, il datore di lavoro dovrà comunicare le sole ore di lavoro prestate nelle attività dell'appalto per ciascun committente.
Retribuzione	Ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione.
Ritenute fiscali	Dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

Il committente è tenuto a **verificare attentamente i dati forniti** dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice. La norma prevede infatti che, qualora sia maturato il diritto dell'impresa appaltatrice o affidataria a ricevere il corrispettivo e questa, o l'impresa subappaltatrice, non abbiano adempiuto all'obbligo di trasmissione delle deleghe di pagamento e dei dati relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, ovvero nelle ipotesi di omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte delle stesse, il Committente sarà tenuto a:

- 1) **sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati** dall'impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l'inadempimento, **sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio** ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;
- 2) darne **comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate** territorialmente competente.

È comunque ammesso l'istituto del ravvedimento operoso per sanare l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali. All'impresa appaltatrice o affidataria è inoltre preclusa ogni

azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

SANZIONI IN CASO DI INDEMPIMNETI DEL COMMITTENTE

Qualora il committente non ottemperi a quanto richiesto dal Legislatore, ovvero l'obbligo di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice la trasmissione delle deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o servizio affidati e l'obbligo di sospendere il pagamento del corrispettivo dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni nelle previste ipotesi di inadempimento da parte delle imprese appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, **sarà chiamato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice** per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, **senza possibilità di compensazione**.

Si tratta pertanto di una **specifico sanzione direttamente irrogata al committente**, conseguente all'inadempimento dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice. Si evidenzia che **non si tratta di un'obbligazione solidale**, ma di una distinta ipotesi sanzionatoria di natura tributaria nei confronti del committente inadempiente.

COMPENSAZIONI

È, infine, esclusa la possibilità per gli appaltatori, affidatari e subappaltatori, in deroga alla previsione di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, di **utilizzare la compensazione** per il pagamento, oltre che delle ritenute fiscali, anche dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori maturati in relazione ai lavoratori impiegati nell'appalto, **quale modalità di estinzione delle obbligazioni**. Anche in questo caso, la decorrenza è **dall'1 gennaio 2020**.

La compensazione è pertanto inibita con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.



Associazione
Nazionale
Commercialisti

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

OGGETTO: **DETRAZIONE IVA – PRONTA NUOVA DENUNCIA ALLA COMMISSIONE UE
INIZIATIVA CONGIUNTA A.N.C. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI) E
CONFIMI INDUSTRIA**

Per il terzo anno consecutivo, con l'ultima liquidazione Iva dell'anno, gli operatori si sono dovuti misurare con i patemi generati da una normativa sulla detrazione particolarmente irrazionale; normativa che oggi – a oltre un anno dal debutto della fatturazione elettronica – è altresì del tutto ingiustificabile se non nella iniqua constatazione che con essa, in perfetta aderenza con molte altre misure introdotte dalla manovra 2020, lo Stato continua ad usare le imprese come dei bancomat.

Ci riferiamo, per essere più precisi, al groviglio di disposizioni riconducibili alle seguenti norme:

- l'articolo 19 e l'articolo 25 del DPR n. 633/72, come riformulati dal discusso articolo 2 del D.L. n. 50/2017 (punto di innesco delle complicazioni in premessa) che ha ridotto il termine decadenziale precedentemente biennale;
- l'articolo 1 del DPR n. 100/98, come modificato dall'art. 14 del D.L. n. 119/2018 (vedi tavola 1 in allegato) resolvendo alcune questioni interpretative ma **introducendo nuove discutibili eccezioni**.

Com'è noto la circolare n. 1/E/2018 dell'Agenzia delle Entrate ha (re)interpretato secondo i canoni comunitari gli articoli 19 e 25 sancendo che la detrazione Iva è esercitabile alla duplice condizione che:

- (i) l'imposta sia esigibile ossia relativa ad operazioni effettuate (requisito sostanziale ex art.167 Direttiva 2006/112/CE);
- (ii) che le operazioni risultino documentate dal possesso di una regolare fattura (requisito formale ex art. 178 Direttiva, cit; sentenza Corte di Giustizia 29 aprile 2004, C-152/02 Terra Baubedarf-Handel GmbH).

Fissato in detti termini il *dies a quo*, con la medesima circolare (coordinando le due norme che letteralmente non si parlano, ndr) l'Agenzia ha altresì precisato che *“tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno”* (ri)espandendo così il *dies a quem* anche per le fatture di fine anno arrivate ad inizio del successivo ed evitando i rischi di violazione denunciati da ANC e Confimi a maggio 2017.

La Commissione UE (TAXUD C3 D (2018) 50007306 del 13 settembre 2018) ha confermato:

- che gli Stati possono *“esigere che il diritto a detrazione sia esercitato durante il periodo in cui è sorto”* (c.d. principio della detrazione immediata ex art. 179 direttiva), fermo restando che il precedente termine biennale non sarebbe in contrasto con la direttiva (Sentenza Ecotrade, C-95/07 e C-96/07);
- che con la riduzione del termine biennale disposta dal DL n. 50/2017 l'esercizio del diritto a detrazione non dovrebbe essere eccessivamente difficile o oneroso per un contribuente sufficientemente diligente, *“purché le modalità di tale esercizio si scrivano nelle disposizioni*

della direttiva 2006/112/CE, come nella fattispecie” per l’effetto della citata circolare AdE n.1/E/2018 fondata su pertinente giurisprudenza della Corte di Giustizia.

In merito al requisito formale (possesso della fattura) nei primi mesi del 2018 si erano formate due differenti correnti di pensiero: la prima che riconosceva la decorrenza del *dies a quo* dal mese di esigibilità esclusivamente a condizione che il possesso della fattura si fosse perfezionato entro l’ultimo giorno del mese medesimo; la seconda (convintamente sostenuta da ANC e Confimi Industria)¹, ispirata a quanto già previsto dal DPR n. 100/98, secondo la quale era invece sufficiente che il possesso si perfezionasse in tempo utile per la liquidazione Iva di riferimento.

Le modifiche introdotte con il D.L. n. 119/2018 nel DPR n. 100/98 – in aderenza con la seconda tesi – hanno sancito inequivocabilmente la possibilità di (retro)imputare al mese di effettuazione l’Iva delle fatture ricevute in tempo utile e precisamente entro il 15 del mese successivo². Con dette modifiche il legislatore ha tuttavia escluso detta possibilità “per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente” ossia per le fatture arrivate nei primi giorni dell’anno successivo.

Ciò premesso è chiaro, quindi, che il principio della retro imputazione non contrasta con i principi unionali; oltre ad averlo inequivocabilmente confermato il legislatore domestico (modifiche al DPR 100, cit) la conferma a tal riguardo è contenuta nella comunicazione della Commissione UE (TAXUD C3 D(2018)6177124 del 13/11/2018)³ che contiene l’invito a presentare una nuova denuncia laddove, nonostante la modifica introdotta dal DL 119, si dovesse ancora “nutrire dubbi riguardo alla compatibilità del DPR 100/98 con il diritto dell’UE”. Detto dubbio, come detto, è definitivamente rimosso e **il problema che si pone** semmai e se detto principio possa funzionare solo per 11 mesi su 12 e **se sia** pertanto **lecito**, secondo i canoni comunitari, **che il legislatore introduca l’eccezione che si abbatte sulle fatture arrivate dal 1 al 15 gennaio dell’anno successivo**.

Scopo dichiarato delle modifiche introdotte nel 2017 dal D.L. 50 era quello di avvicinare (ai fini dei controlli) il flusso “DTE fornitore” e il flusso “DTR cliente” dello spesometro; com’è noto detto spesometro è stato però soppresso dal 2019 per l’effetto dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica che funziona a flusso unico (valevole cioè tanto per il fornitore quanto per il cessionario) e pertanto, ormai da oltre un anno, sono venute meno le ragioni di tale disposizione.

Anche se le motivazioni del DL 50 sono venute meno non pretendiamo necessariamente che sia ripristinato il vecchio termine biennale ma **chiediamo che sia definitivamente rimossa l’ingiustificabile eccezione rimasta** o meglio, dovremmo dire, introdotta dal DL n.119/2019 nel DPR n.100/98;

Dalla chiusura della precedente denuncia alla Commissione UE (novembre 2018)⁴ abbiamo portato pazienza sollecitando per oltre un anno legislatore e tecnici, confidando in un barlume di buon senso ma nulla, nemmeno con la manovra 2020.

¹ Nota congiunta del 27/3/2018, del 15/5/2018, del 20/9/2019 e del 23/11/2018.

² La disposizione, come precisato nella circolare AdE n. 14/E/2019 § 3.4, vale anche per i soggetti trimestrali.

³ In risposta alla sollecitazione avanzata da ANC e Confimi nel contesto dell’istruttoria relativa alla denuncia presentata a maggio 2017 in merito alle presunte violazioni ai principi comunitari (neutralità, proporzionalità, equivalenza ed effettività) delle novità introdotte dall’articolo 2 del D.L. 50/2017.

⁴ TAXUD C3 D(2018)6177124 del 13/11/2018 Commissione europea; nota congiunta ANC e Confimi del 23/11/2018.

Nel frattempo abbiamo individuato nuovi motivi di potenziale censura comunitaria. Oltre a creare complicazioni non più giustificabili la citata eccezione, a nostro giudizio, espone la norma italiana ai seguenti rischi comunitari:

- a) violazione del principio di equivalenza, giacché il principio della detrazione immediata (alla duplice condizione retro indicata) non funziona uniformemente nel corso dell'anno (vedi esempio 1 e 2 nella tavola 2 in allegato);
- b) violazione del principio di neutralità dell'Iva giacché una fattura elettronica trasmessa a fine anno (ad esempio il 31 dicembre) e riferita ad operazioni su cui il cessionario/committente ha a tutti gli effetti già subito la rivalsa dell'Iva (perché ha anche pagato il corrispettivo) potrebbe risultare recapitata dal Sistema di Interscambio solo nell'anno successivo (vedi esempio 4 nella tavola 2 in allegato).

Non è possibile che, sulla stessa cosa, le regole funzionino per 11 mesi in un modo e a fine anno (fatture che arrivano a gennaio successivo) in un altro. Non vi sono motivi, se non quelli di voler far cassa giocando sulle differenze temporanee dei flussi ma il principio di neutralità vieta che l'Iva gravi sugli operatori intermedi.

Attenderemo da ultimo la conversione del milleproroghe dopodiché, se non arriveranno soluzioni, non ci rimarrà, nostro malgrado, che tentare con una nuova soluzione sovranazionale. La nuova denuncia alla Commissione UE è pronta: ci basta un click!



Marco Cuchel

Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti



Flavio Lorenzin

Vice Presidente Confimi Industria – Confederazione dell'Industria Manifatturiera italiana e dell'Impresa Privata - con delega alle semplificazioni e ai rapporti con la Pubblica Amministrazione

Tavola 1

Modifiche all'articolo 1 del dPR n. 110/98 introdotte dall'art. 14 del D.L. n. 119/2018 (in corso di conversione)

Ante modifiche	Post art. 14 d.L. 119/2018 (in corso di conversione)
Dichiarazioni e versamenti periodici 1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. ... omissis	Dichiarazioni e versamenti periodici 1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. ... omissis

Tavola 2

Elementi di presunto contrasto con i principi comunitari di equivalenza e di neutralità

Esempio		Esigibilità Iva per l'Erario	Detrazione per il cessionario/committente soggetto passivo che subisce la rivalsa
1	Fattura elettronica datata 4/12/2019 arrivata al cessionario, tramite SdI, in data 5/12/2019 e relativa a cessioni (d.d.t.) di novembre 2019	Novembre 2019 (il fornitore deve versare l'Iva entro il 16/12/2019)	Poiché la fattura è arrivata al cessionario prima del 15/12 (ossia in tempo utile per la liquidazione periodica Iva) e si riferisce ad operazioni di novembre la detrazione (previa annotazione) può essere effettuata nel mese di novembre 2019
2	Fattura elettronica datata 4/1/2020 arrivata al cessionario, tramite SdI, in pari data, e relativa a cessioni (d.d.t.) di dicembre 2019	Dicembre 2019 (il fornitore deve versare l'Iva entro il 16/01/2020)	La fattura riferita ad operazioni di dicembre (pur essendo arrivata in tempo utile per la liquidazione Iva del 16/1/2020 relativa a dicembre) non può essere detratta (retro imputata) in detto mese per l'effetto dell'eccezione introdotta nell'articolo 1 del DPR n. 100/98 dall'articolo 14 del DL 119/2018 (violazione del principio di equivalenza rispetto al funzionamento della detrazione nei mesi precedenti)
3	Fattura elettronica datata 30/11/2019 e relativa a prestazioni pagate in tale data ma arrivata al committente - tramite SdI - il 1/12/20 19 ²⁰	Novembre 2019 (il fornitore deve versare l'Iva entro il 16/12/2019)	Poiché la fattura è arrivata al committente prima del 15/12 (ossia in tempo utile per la liquidazione periodica Iva) e si riferisce ad operazioni di novembre la detrazione (previa annotazione) può essere effettuata nel mese di novembre 2019
4	Fattura elettronica datata 31/12/2019 e relativa a prestazioni pagate in tale data ma arrivata al committente - tramite SdI - il 1/1/2020	Dicembre 2019 (il fornitore deve versare l'Iva entro il 16/01/2020)	Il committente, che ha concretamente subito la rivalsa in data 2019, non può esercitare la detrazione in detto anno ma solo nel 2020 rimanendo quindi temporaneamente inciso dell'Iva (violazione del principio di neutralità e di equivalenza)

FORMAZIONE SUPERIORE OFFERTA FORMATIVA 2019/2020

PROGETTISTA PRODOTTI MULTIMEDIALI Cesena

Attestato rilasciato	Certificato di qualifica professionale di “Progettista di prodotti multimediali”
Contenuti del percorso	La sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro; Organizzazione aziendale; Inglese tecnico; Web writing; Web marketing; Progettazione ed elaborazione grafica; Tecniche per la definizione del progetto di sviluppo di un e-commerce; Costruzione di prodotti multimediali; Tecniche per la realizzazione e sviluppo del prodotto di e-commerce; Collaudo e convalida del sito di e-commerce; La gestione dei dati secondo le nuove leggi di Privacy e della sicurezza informatica; Strategie di SEO e Visual communication
Sede di svolgimento	Cesena, Via Cerchia di San Giorgio 145, 47521 Cesena (FC) - presso Sviluppo PMI srl
Durata e periodo di svolgimento	500 ore, di cui 200 di stage Febbraio 2020 – Giugno 2020
Numero partecipanti	12
Destinatari e requisiti d'accesso	Persone in possesso di un titolo di studio che possa garantire il processo di apprendimento delle competenze della qualifica (diploma di maturità) coerenti con i contenuti del percorso e con esperienza lavorativa pregressa anche non coerenti o irrilevanti rispetto al percorso stesso. Saranno tenuti in considerazione i seguenti requisiti di ingresso: Requisiti di base: - residenza o domicilio in Regione Emilia Romagna al momento dell'iscrizione - titolo di studio ○ diploma di Istituto tecnico, professionale; commerciale; industriale ○ diploma di perito informatico ○ maturità scientifica, classica, linguistico ○ Laurea scientifica, giuridica o umanistica orientata alla comunicazione e al marketing ○ In sede di valutazione dei requisiti potranno essere valutati altri titoli di studio, previa presentazione del piano di studi che dimostri di avere affrontato argomenti attinenti al presente percorso

Destinatari e requisiti d'accesso	Competenze trasversali ○ Lingua inglese livello A2 ○ Informatica: pacchetto office, navigazione internet Requisiti tecnico professionali: - conoscenza dei principali elementi dell'architettura software e hardware del pc - informazioni di base sui sistemi operativi - buone capacità di lavoro in team e di problem solving
Iscrizioni	Iscrizioni entro il 06/02/2020
Modalità di selezione	I requisiti oggettivi (titolo di studio, residenza) saranno verificati al momento del ricevimento della domanda di partecipazione (CV). I requisiti di base e tecnico professionali saranno verificati mediante test specifici. Il superamento dei test porterà alla seconda fase di selezione, attraverso la quale verranno sondate anche le competenze trasversali mediante prova di gruppo e colloquio individuale.
Ente di formazione	Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)
Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso	Pubbliline Srl, Securitaly Srl, Pari Cucine Srl, Vetrofuso di Daniela Poletti Zino, Publik image Srl, Pullover Srl, Sporty Srl, Sporty Store Srl, Simatica Srl, Euro Company Srl, Res Soc. Coop, Valvotubi Ind Srl, Spring Italia Srl, Macron Store Ravenna Srl, Wedo Srl, Confimi Industria Romagna.
Contatti	Referente: Tiziana Coppi Pieri e Sofia Venturi Tel. 0544/280280 E-mail: formazione@sviluppopmi.com Sito web: www.sviluppopmi.com
Riferimenti	Operazione Rif. PA 2019-12710/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1933 dell'11/11/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna

OBIETTIVI

Corso obbligatorio per R.S.P.P. e A.S.P.P. di nuova nomina.

CONTENUTI

- L'approccio alla prevenzione del Dlgs 81/08
- Il sistema legislativo: esame della normativa di riferimento
- Il sistema istituzionale della prevenzione
- Il sistema di vigilanza e assistenza
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il Dlgs 81/08
- Il processo di valutazione dei rischi
- Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi
- La gestione delle emergenze
- La sorveglianza sanitaria
- Informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione dei lavoratori

DOCENTI

Esperti di materia

DURATA

28 ore

DESTINATARI

R.S.P.P. e A.S.P.P. nuove nomine.

DATE

20, 27 Febbraio (9.00-13.00/14.00-18.00), 5 Marzo (9.00-13.00/14.00-18.00) e 11 Marzo (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 480,00+iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 580,00+iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

**R.S.P.P.-
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
– MODULO B –
(Modulo comune a tutti i settori produttivi)**

OBIETTIVI

Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 il corso consentirà di fornire le conoscenze per: individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro; individuare le misure di prevenzione e protezione, compresi DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell'attività lavorativa; individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.

CONTENUTI

- Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
- Ambienti e luoghi di lavoro
- Rischio incendio e gestione delle emergenze; ATEX
- Rischi infortunistici: cadute dall'alto
- Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro
- Rischi di natura psico-sociale
- Agenti fisici
- Agenti biologici
- Rischi connessi ad attività particolari
- Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcool
- Organizzazione dei processi produttivi

DOCENTI

Esperti di materia

DURATA

48 ore

DESTINATARI

R.S.P.P. e A.S.P.P. nuove nomine.

DATE

8, 15, 23, 30 Aprile (9-18), 7 e 12 Maggio (9-18) 2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 750,00+iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 900,00+iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

**R.S.P.P.-
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- MODULO C -**

OBIETTIVI

Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 il corso consentirà di fornire le conoscenze relazionali e gestionali per: progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi; pianificare, gestire e controllare le misure tecniche di sicurezza attraverso sistemi di gestione della sicurezza; utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e collaborazione dei vari soggetti del sistema

CONTENUTI

- Ruolo dell'informazione e formazione
- Organizzazione e sistemi di gestione
- Il sistema di relazioni e della comunicazione
- Benessere organizzativo; Ergonomia; Stress lavoro correlato

DOCENTI

Esperti di materia

DURATA

24 ore

DESTINATARI

R.S.P.P. di nuova nomina.

DATE

7, 14, 24 Luglio 2020 (9.00-13.00/14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 375,00+iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 450,00+iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

RSPP DATORI DI LAVORO – Alto Rischio -

OBIETTIVI

Formare il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi secondo quanto previsto dall'Art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011

CONTENUTI

MODULO 1: NORMATIVO – giuridico

- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
- La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D. Lgs. N. 231/2001, e s.m.i.
- Il sistema istituzionale della prevenzione
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità
- Il sistema di qualificazione delle imprese

MODULO 2: GESTIONALE

- gestione ed organizzazione della sicurezza
- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi
- La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi
- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori
- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie)
- I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
- Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione
- Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
- La gestione della documentazione tecnico amministrativa
- L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze

MODULO 3: TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi

- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- Il rischio da stress lavoro-correlato
- I rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi
- I dispositivi di protezione individuale
- La sorveglianza sanitari

MODULO 4: RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

- L'informazione, la formazione e l'addestramento
- Le tecniche di comunicazione
- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda
- La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

DOCENTI

Esperti di Materia

DURATA

48 ore

DESTINATARI

Datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP all'interno dell'azienda

DATE

25 Marzo (9.00-13.00/14.00-18.00), 1 Aprile (9.00-13.00/14.00-18.00), 8 Aprile (9.00-13.00/14.00-18.00), 15 Aprile (9.00-13.00/14.00-18.00), 22 Aprile (9.00-13.00/14.00-18.00), 29 Aprile (9.00-13.00/14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 660,00+ iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 790,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

RSPP DATORI DI LAVORO –Basso Rischio –

OBIETTIVI

Formare il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi secondo quanto previsto dall'Art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011

CONTENUTI

MODULO 1: NORMATIVO – giuridico

- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
- La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D. Lgs. N. 231/2001, e s.m.i.
- Il sistema istituzionale della prevenzione
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità
- Il sistema di qualificazione delle imprese

MODULO 2: GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza

- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi
- La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi
- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori
- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie)
- I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
- Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione
- Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
- La gestione della documentazione tecnico amministrativa
- L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze

MODULO 3: TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi

- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- Il rischio da stress lavoro-correlato
- I rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi
- I dispositivi di protezione individuale
- La sorveglianza sanitaria

MODULO 4: RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

- L'informazione, la formazione e l'addestramento
- Le tecniche di comunicazione
- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda
- La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

DOCENTI

Esperti di Materia

DURATA

16 ore

DESTINATARI

Datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP all'interno dell'azienda

DATE

25 Marzo 2020 (9.00-13.00), 1 Aprile (14.00-18.00), 15 Aprile (9.00-13.00) e 29 Aprile (14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00+ iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 300,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

RSPP DATORI DI LAVORO –Medio Rischio –

OBIETTIVI

Formare il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi secondo quanto previsto dall'Art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011

CONTENUTI

MODULO 1: NORMATIVO – giuridico

- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
- La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D. Lgs. N. 231/2001, e s.m.i.
- Il sistema istituzionale della prevenzione
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità
- Il sistema di qualificazione delle imprese

MODULO 2: GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza

- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi
- La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi
- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori
- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie)
- I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
- Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione
- Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
- La gestione della documentazione tecnico amministrativa
- L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze

MODULO 3: TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi

- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- Il rischio da stress lavoro-correlato
- I rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi
- I dispositivi di protezione individuale
- La sorveglianza sanitaria

MODULO 4: RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

- L'informazione, la formazione e l'addestramento
- Le tecniche di comunicazione
- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda
- La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

DOCENTI

Esperti di Materia

DURATA

32 ore

DESTINATARI

Datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP all'interno dell'azienda

DATE

25 Marzo 2020 (9.00-13.00), 8 Aprile (9.00-13.00/14.00-18.00), 15 Aprile (9.00-13.00/14.00-18.00) e 29 Aprile (9.00-13.00/14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 500,00+ iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 600,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

Star bene lavorando: buone pratiche per un benessere lavorativo duraturo e concreto

OBIETTIVI

"La prevenzione delle malattie professionali deve passare attraverso l'educazione dei dipendenti a vivere bene ed aver cura di se stessi"

Il **Dlgs 81/08** ha lo scopo di prescrivere le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici
Per realizzarlo è necessaria l'elaborazione di una strategia attuativa generale di prevenzione che integri la tecnologia, l'organizzazione e le condizioni di lavoro, i rapporti sociali, i principi ergonomici e la corretta alimentazione.

CONTENUTI

POSTURA, MOVIMENTO, ERGONOMIA

- La postura "espressione del nostro vissuto"
- Come e perché il nostro corpo cambia forma negli anni
- I dolori muscolo-articolari: quando e perché arrivano
- Come si comporta il corpo in determinate posizioni lavorative e della vita quotidiana
- L'ergonomia: ambienti, strumenti e tecnologie al servizio dell'uomo
- Le peculiarità del lavoro: la posizione seduta, la posizione statica in piedi, i movimenti ripetitivi, la movimentazione manuale dei carichi, la funzione visiva
- Pratica di ginnastiche specifiche, efficaci per compensare le criticità delle posture professionali, per prevenire dolori muscolo-scheletrici e per mantenere una buona postura.

GESTIONE DELLO STRESS

- Le relazioni tra stress e respiro e postura
- Disturbi posturali che possono derivare da questi collegamenti
- Come gestire al meglio gli effetti dello stress sul corpo
- Pratica di metodi di rilassamento, ascolto e presa di coscienza di come respiriamo ed esercizi per migliorare la respirazione

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

- I principi per una sana alimentazione: giusta quantità, rotazione, varietà, naturalità, ascolto dei campanelli di allarme
- Conoscenza del cibo e degli effetti che ha sul sistema ormonale con particolare riferimento all'efficienza mentale ed al controllo del peso.
- Come organizzare al meglio pasti e spuntini a seconda dei ritmi e delle abitudini lavorative
- Proposte ed esempi pratici di possibili pasti

DOCENTI

Gli interventi saranno curati dai formatori di **Eukinetica Srl** società di servizi alle aziende che prepara chi lavora a prendersi cura di sé in maniera consapevole attraverso la condivisione di strumenti pratici per riequilibrare gli scompensi dovuti a stress, sedentarietà e lavori ripetitivi.

DESTINATARI

Titolari, Direttori di Stabilimento, RSPP, ASPP, Responsabili Risorse Umane.

IL CORSO HA VALIDITA' COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL MODULO B, COME AGGIORNAMENTO RSPP DATORI DI LAVORO E COME AGGIORNAMENTO DIRIGENTI.

DURATA

8 ore

DATE DI SVOLGIMENTO:

Ravenna: 26 Marzo 2020 (9.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 320,00+ iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 384,00+ iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

Ravenna: Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: sfacchini@sviluppopmi.com o via fax allo: 0544/270.210

Corso:

Ragione Sociale: P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel.Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

Codice SDI per emissione fattura elettronica.....

Responsabile Personale/Risorse Umane.....E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

2. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- ☐ Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- ☐ Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso Credito Cooperativo Ravennate e Imolese
(Codice IBAN: IT 62 D 08542 13104 037000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____(nome e cognome), in qualità di _____ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito www.sviluppopmi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

☐ presta il consenso

☐ nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato _____

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppopmi.com

OGGETTO: **CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA E FONDO PMI SALUTE**
NUOVA PIATTAFORMA INFORMATICA PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA
SANITA' INTEGRATIVA

Pubblichiamo qui sotto i tre documenti che il Fondo PMI Salute, nuovo gestore diretto del rapporto anagrafico/contributivo con le aziende che applicano il CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2019), ha trasmesso, lo scorso 29 gennaio, alle imprese iscritte in merito alla nuova piattaforma informatica da utilizzare per gli adempimenti inerenti l'assistenza sanitaria integrativa prevista dal Contratto collettivo, pienamente operativa dal 31 gennaio 2020.

Fondo PMI Salute
Comunicazione n. 1/2020
Roma, 29 gennaio 2020

Oggetto: Nuova piattaforma PMI Salute

Premessa

La nuova piattaforma informatica di PMI Salute, come anticipato nella comunicazione di RBM Salute/PMI Salute del 13 dicembre 2019, sarà gestita direttamente dal Fondo e diverrà pienamente operativa a partire dal 31 gennaio 2020.

Si ricorda che il passaggio da WebUploader® System alla nuova piattaforma non comporterà cambiamenti sulle modalità e sulle tempistiche degli adempimenti. Avrà, invece, l'obiettivo di migliorare la comunicazione dei flussi e di rendere più diretto il dialogo tra aziende/associazioni/consulenti e Fondo.

In allegato, viene fornita una piccola guida, da scaricare e consultare, utile per effettuare il primo accesso al portale e guidare nella procedura di trasmissione dei tracciati anagrafici. Le nuove credenziali (esclusivamente per le Aziende), username e password provvisoria, saranno inviate, invece, tramite apposita e-mail nelle ore successive all'apertura della piattaforma informatica.

Tra le novità, abbiamo predisposto anche un servizio di newsletter, in collaborazione con ANSA, attraverso il quale sarete aggiornati mensilmente su comunicazioni e novità riguardanti il Piano Sanitario e sulle principali notizie in materia di Sanità Pubblica, Istituzioni e dati statistici elaborati dai più importanti Istituti di Ricerca.

Sarà possibile iscriversi alla nostra newsletter direttamente durante il primo accesso, inserendo un indirizzo e-mail valido e accettando le condizioni sulla privacy. L'iscrizione è aperta sia alle aziende sia ai dipendenti.

Per i dipendenti, infine, è stata prevista, nei giorni immediatamente successivi alla messa on line della piattaforma, la possibilità di registrare e gestire i familiari fiscalmente a carico direttamente sul sito di PMI Salute, accedendo alla propria Area Riservata, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy in tema di dati personali (seguiranno aggiornamenti).

Modalità di versamento del contributo e comunicazione delle variazioni

Il pagamento delle distinte, a partire da quella relativa al mese di gennaio 2020, dovrà effettuarsi **esclusivamente tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato:**

Fondo PMI Salute

B.C.C. - Banca di Credito Cooperativo / Roma – Agenzia 72

IBAN IT15M0832703235 000000004256

Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di competenza (es. distinta del mese di gennaio 2020, da pagare entro il 16 febbraio 2020).

Ricordiamo, inoltre, che è necessario **copiare con precisione** la causale della distinta per una esatta riconciliazione amministrativa da parte di PMI Salute.

Relativamente alla comunicazione delle variazioni, modalità e tempi di trasmissione, rimangono invariati:

ASSUNZIONI CESSAZIONI	Da trasmettere sulla nuova piattaforma PMI Salute alla voce AREA AZIENDE 2020 entro, e non oltre, il 5 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la variazione, utilizzando lo stesso tracciato finora in uso.
----------------------------------	---

Sarà cura di PMI Salute inviare per e-mail i seguenti messaggi di promemoria:

- **il primo giorno di ogni mese** per ricordare la scadenza del **giorno 5 dello stesso mese**, termine ultimo per caricare le eventuali variazioni;
- **il giorno 6** per ricordare che entro il **10 del mese in corso** sarà disponibile la distinta da scaricare relativa al mese precedente;
- **il giorno 11** per ricordare la scadenza del **giorno 16**, termine entro cui effettuare il pagamento.

Per le Aziende e i Consulenti • Riferimenti Fondo Pmi Salute

FONDO PMI SALUTE

(gestione diretta dell'anagrafica degli iscritti e della relativa contribuzione)

ASSISTENZA: e-mail assistenza@fondopmisalute.it tel. **06 8411445**

AMMINISTRAZIONE e-mail amministrazione@fondopmisalute.it

Per gli Iscritti • Riferimenti Previmedical

PRESTAZIONI SANITARIE

(richiesta voucher, richiesta rimborso, informazioni sulle pratiche, informazioni sulle strutture convenzionate)

E-MAIL: gestione.pmisalute@previmedical.it

TELEFONO: 800 99 17 72

Con i migliori saluti.

PMI Salute
Via Tagliamento, 25 – 00198 Roma
www.pmisalute.it
www.contrattopmi.it



FONDO SANITARIO INTEGRATIVO PMI SALUTE

- NUOVA PIATTAFORMA -

PRIMO ACCESSO ED INVIO VARIAZIONI

Rel. 1.0
29 gennaio 2020

1. ACCESSO	2
1.1 Area Aziende 2020	2
1.2 Primo Accesso	2
1.3 Conferma dei Dati	3
2. COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI	4
2.1 Comunica Variazioni	4
2.2 Funzionalità.....	4
2.3 Tracciato ed istruzioni per la compilazione.....	5
2.4 Invio dei Dati	6
3. ISCRITTI	11
3.1 Capinucleo	11

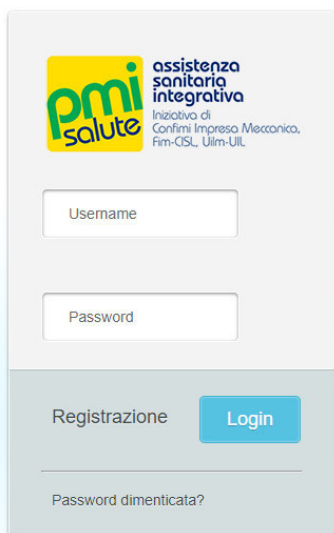
1. ACCESSO

1.1 AREA AZIENDE 2020

La nuova piattaforma è accessibile dal portale www.pmisalute.it utilizzando l'apposita area funzione "AREA RISERVATA AZIENDE 2020".

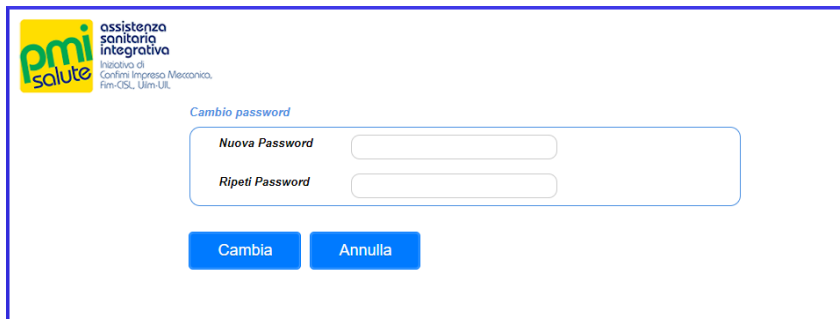
1.2 PRIMO ACCESSO

Per effettuare il primo accesso, andranno fornite le credenziali predefinite (username e password temporanea) indicate nell'email inviata all'azienda.



The login form features the 'pmi salute' logo and the text 'assistenza sanitaria integrativa' and 'Iniziativa di Confindustria Impresa Meccanica, Fim-Cisl, Uilim-Uil'. It includes two input fields: 'Username' and 'Password'. Below these fields are two buttons: 'Registrazione' and 'Login'. At the bottom, there is a link that says 'Password dimenticata?'.

Effettuato il primo accesso, sarà necessario sostituire alla password temporanea una nuova password da utilizzare per i successivi accessi.

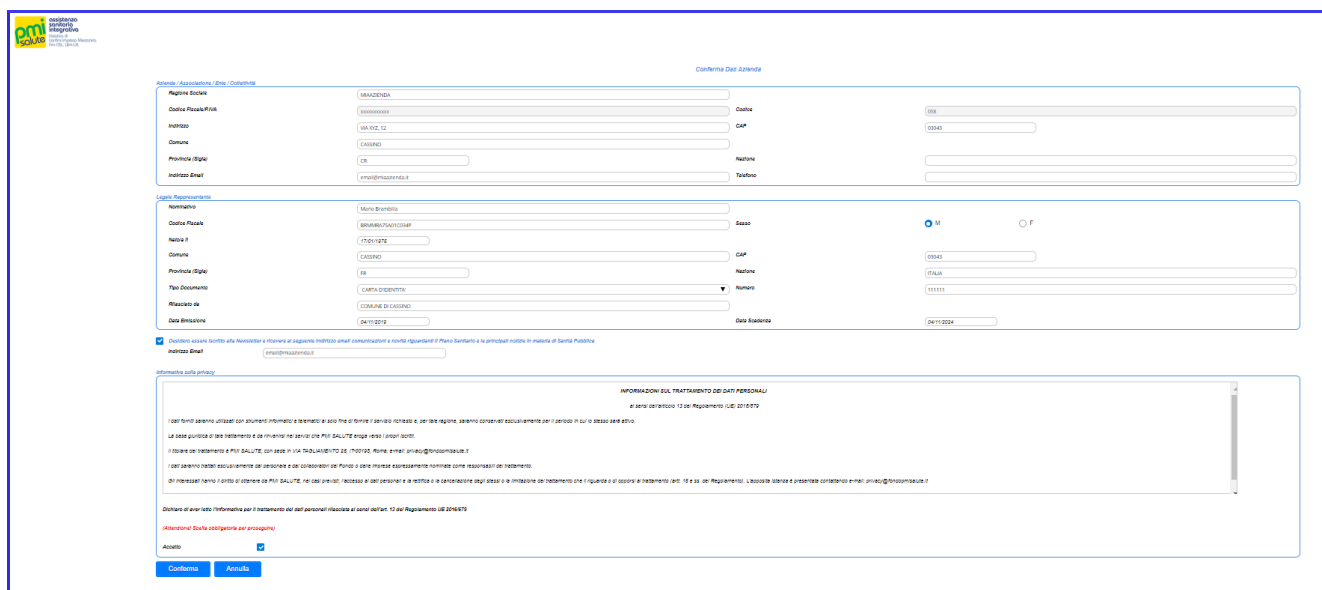


The 'Cambio password' form includes the 'pmi salute' logo and the text 'assistenza sanitaria integrativa' and 'Iniziativa di Confindustria Impresa Meccanica, Fim-Cisl, Uilim-Uil'. It contains two input fields: 'Nuova Password' and 'Ripeti Password'. Below these fields are two buttons: 'Cambia' and 'Annulla'.

1.3 CONFERMA DEI DATI

Cambiata la password, verrà richiesto di confermare (ed eventualmente integrare) i dati dell'Azienda e del legale rappresentante e, se si desidera, essere iscritti alla newsletter PMI Salute.

La newsletter di PMI Salute avrà cadenza mensile e, in collaborazione con ANSA, informerà su comunicazioni e novità riguardanti il nostro piano sanitario e le principali notizie in materia di sanità pubblica, istituzioni, dati statistici e ricerche, elaborati dai più importanti istituti di ricerca.



Conferma Dati Azienda

Azienda / Associazione / Ente / Consorzio

Ragione Sociale:

Codice Fiscale/PIVA:

Indirizzo:

Comune:

Provincia (Sigla):

Indirizzo Email:

Legale Rappresentante

Nominativo:

Codice Fiscale:

Natista il:

Comune:

Provincia (Sigla):

Tipi Documento:

Rilasciato da:

Data Emissione:

Sex: ☒ M ☐ F

Cap:

Nazione:

Data Esistente:

☒ Desidero essere iscritto alla Newsletter e ricevere al seguente indirizzo email comunicazioni e novità riguardanti il Piano Sanitario e le principali notizie in materia di Sanità Pubblica.

Indirizzo Email:

Informazioni sul trattamento dei dati personali

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

I dati forniti saranno utilizzati per scopi informativi e necessari al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo. La loro gestione è di loro natura e da rinviare nei servizi che PMI SALUTE eroga senza alcun scopo.

I dati del trattamento e PMI SALUTE, con sede in VIA TRIULZIO 28, 10126 TORINO, Italia, email: privacy@pmisalute.it

I dati saranno trattati esclusivamente da personale e dai collaboratori del Personale a loro incarico espressamente nominato come responsabili del trattamento.

Qui di seguito sono i dati di PMI SALUTE, nei casi previsti, necessari ai dati personali e la finalità o le finalità di cui la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di altro e il trattamento (art. 16 e ss. del Regolamento). La base di dati è presente con dati personali e-mail: privacy@pmisalute.it

Dichiaro di aver letto l'Informativa per il trattamento dei dati personali rilasciata al servizio clienti, 13 del Regolamento UE 2016/679

(Attenzione! Spunta obbligatorio per proseguire)

Accetto ☒

Conferma **Annulla**

Dichiarando di aver letto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, sarà possibile fare click sul bottone «Conferma» per essere quindi reindirizzati alla home page della nuova piattaforma.



pmi salute **assistenza
sanitaria
integrativa**
Iniziativa di
Confimi Impresa Meccanica,
Fim-CISL, Uilim-UIL

Version: 0.0.2

Home Dati azienda Iscritti Calcolo Contribuzione Modifica Password

utente: xxxxxxxxxxxx - codice azienda: XYZ Login

2. COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI

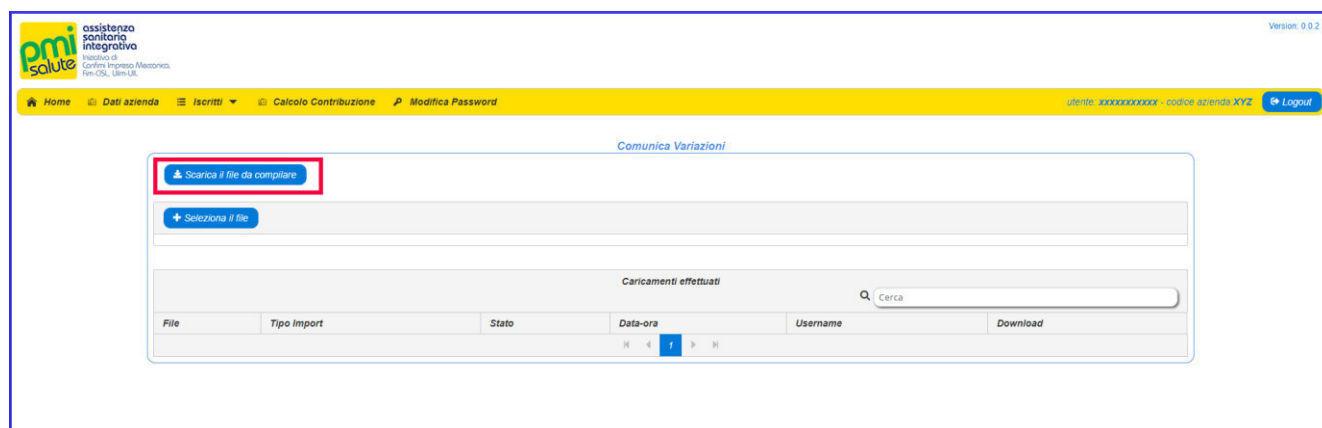
2.1 COMUNICA VARIAZIONI

La funzionalità “Comunica Variazioni”, accessibile dalla voce “Iscritti” del menu principale, consente la trasmissione di aggiornamenti (dati anagrafici, inclusioni, esclusioni) mediante la compilazione e l'*upload* di un file Excel scaricabile dal sistema.



2.2 FUNZIONALITA'

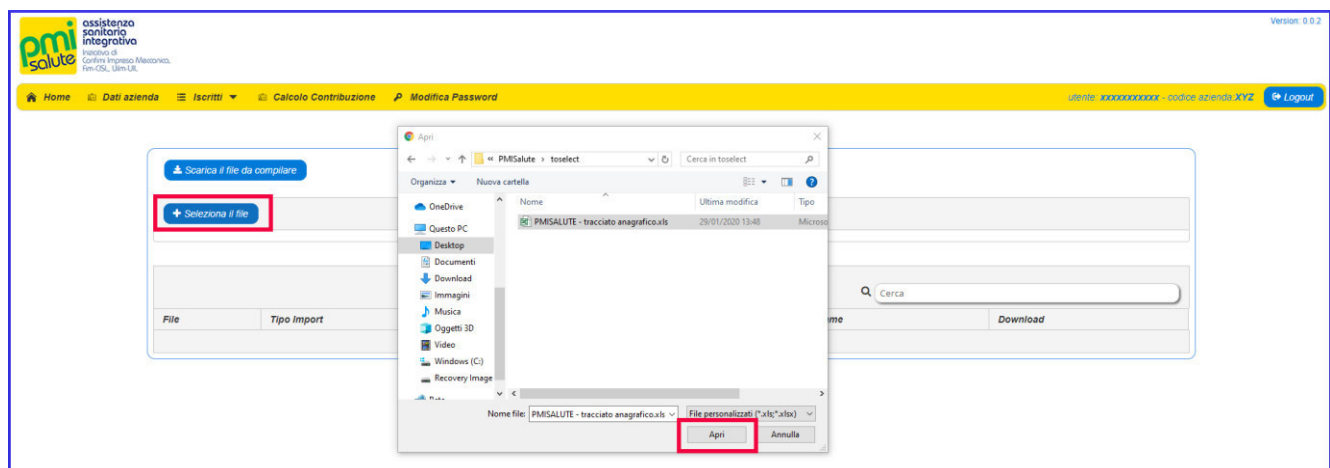
Facendo click sul bottone “Scarica il file da compilare”, è possibile scaricare il file Excel da compilare con i dati relativi alle variazioni.



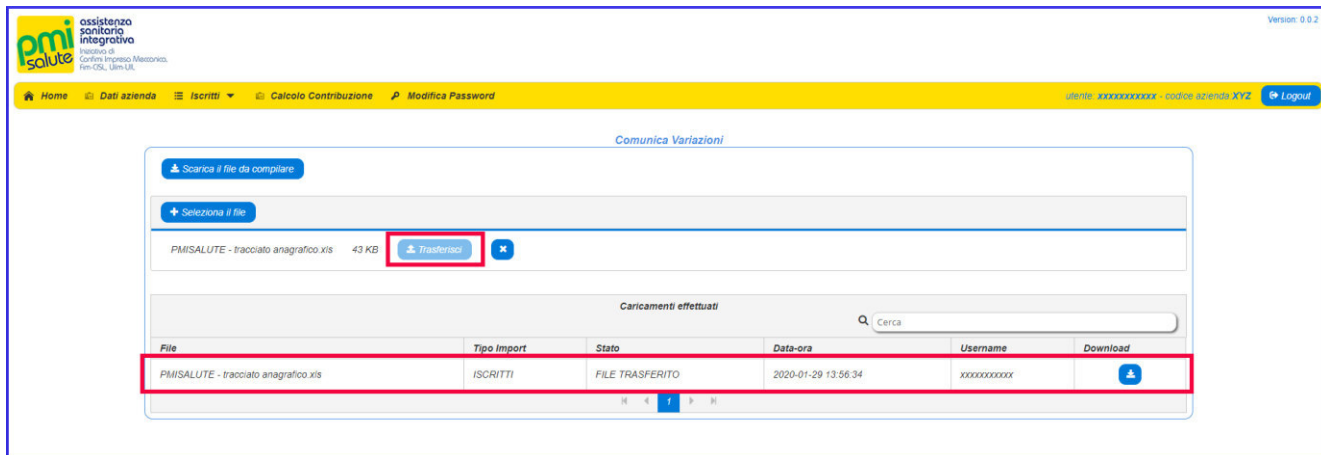
[illegible]

2.4 INVIO DEI DATI

Una volta compilato il tracciato, salvare le modifiche. Fare click sul tasto “Seleziona il file” e, dalla finestra di dialogo, selezionare per l’apertura il file con le variazioni.



Selezionato il file, fare click sul bottone “Trasferisci” (o sul bottone “X” per annullare la selezione). Una *progress bar* indicherà lo stato di avanzamento del processo di trasferimento, il trasferimento in corso verrà aggiunto alla lista “Caricamenti Effettuati”



Version: 0.0.2

Home Dati azienda Iscritti Calcolo Contribuzione Modifica Password utente: xxxxxxxxxxx - codice azienda XYZ Logout

Comunica Variazioni

Scarica il file da compilare

Seleziona il file

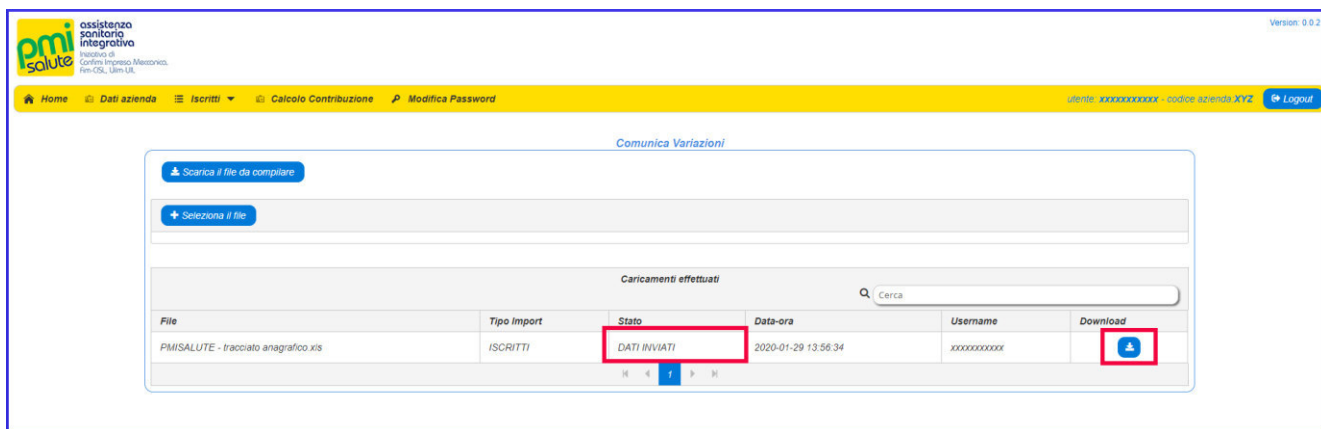
PMISALUTE - tracciato anagrafico.xls 43 KB **Trasferisci** X

Caricamenti effettuati

Cerca

File	Tipo Import	Stato	Data-ora	Username	Download
PMISALUTE - tracciato anagrafico.xls	ISCRITTI	FILE TRASFERITO	2020-01-29 13:56:34	xxxxxxxxxxxx	

Concluso il processo di invio, nel caso in cui le procedure di validazione abbiano dato esito positivo, il trasferimento passerà nello stato “Dati Inviati”. Il tasto “Download” consente di recuperare in qualsiasi momento il file utilizzato per l’invio.



Version: 0.0.2

Home Dati azienda Iscritti Calcolo Contribuzione Modifica Password utente: xxxxxxxxxxx - codice azienda XYZ Logout

Comunica Variazioni

Scarica il file da compilare

Seleziona il file

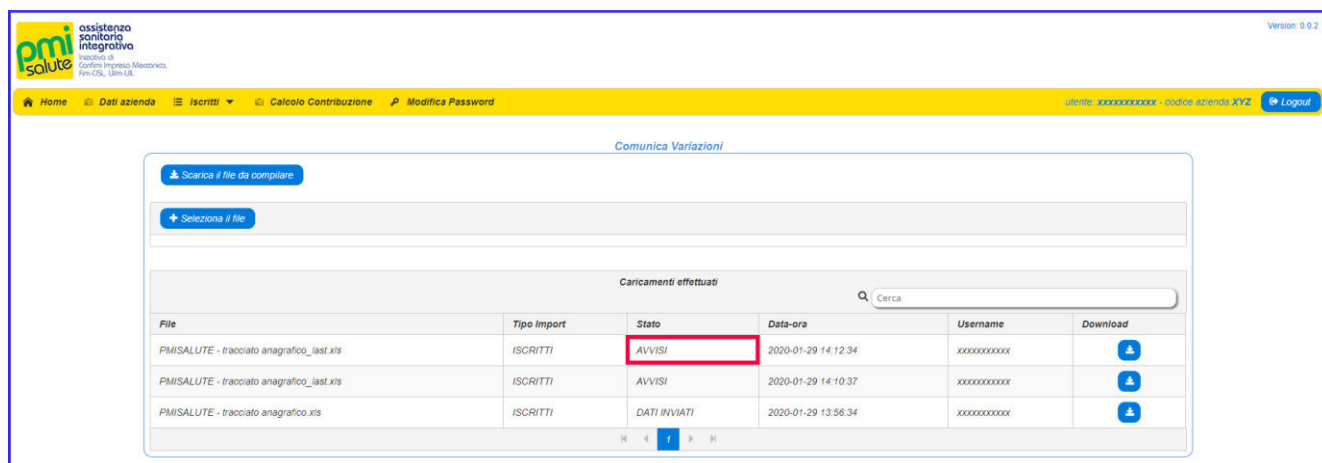
Caricamenti effettuati

Cerca

File	Tipo Import	Stato	Data-ora	Username	Download
PMISALUTE - tracciato anagrafico.xls	ISCRITTI	DATI INVIATI	2020-01-29 13:56:34	xxxxxxxxxxxx	

In caso di problemi nella validazione, il trasferimento assumerà invece lo stato “Avvisi” o “Errori”:

- lo stato “Avvisi” indica un invio parziale delle variazioni (solo righe valide);
- lo stato “Errori” indica che l’invio non è consentito nel suo complesso.



Version: 0.0.2

Home | Dati azienda | Iscritti | Calcolo Contribuzione | Modifica Password

utente: XXXXXXXXXXXX - codice azienda: XYZ | Logout

Comunica Variazioni

Scarica il file da compilare

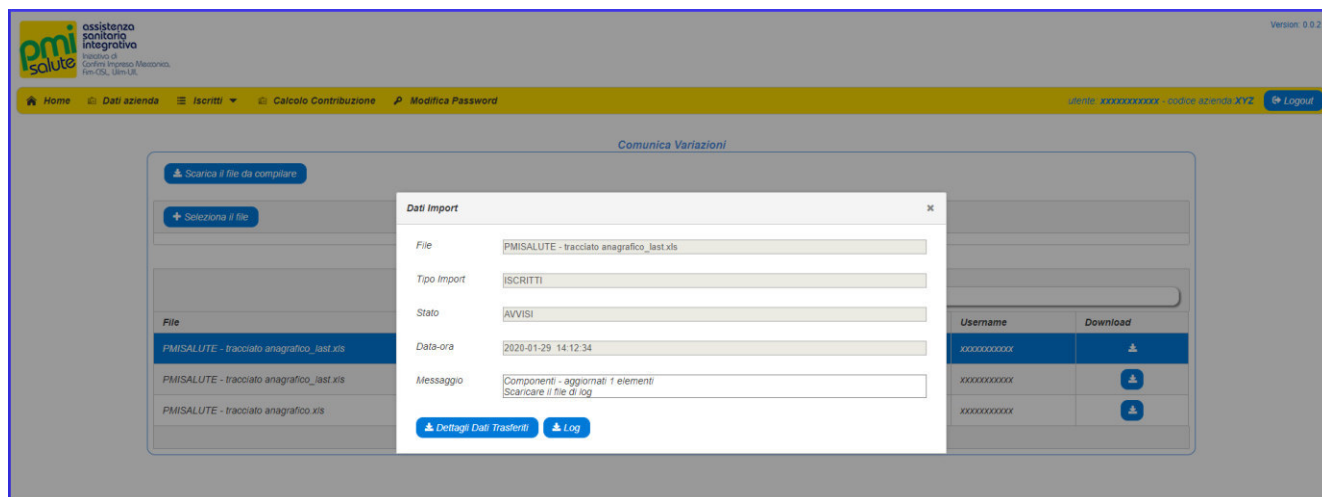
Seleziona il file

Caricamenti effettuati

File	Tipo Import	Stato	Data-ora	Username	Download
PMISALUTE - tracciato anagrafico_last.xls	ISCRITTI	AVVISI	2020-01-29 14:12:34	XXXXXXXXXXXX	Download
PMISALUTE - tracciato anagrafico_last.xls	ISCRITTI	AVVISI	2020-01-29 14:10:37	XXXXXXXXXXXX	Download
PMISALUTE - tracciato anagrafico.xls	ISCRITTI	DATI INVIATI	2020-01-29 13:56:34	XXXXXXXXXXXX	Download

Le cause della non validazione da parte del sistema sono indicate (con il riferimento alle specifiche righe e colonne del tracciato Excel inviato) nel file di *log* scaricabile dalla maschera di dettaglio.

Per accedere alla maschera di dettaglio fare doppio click sulla riga relativa al caricamento effettuato.



Version: 0.0.2

Home | Dati azienda | Iscritti | Calcolo Contribuzione | Modifica Password

utente: XXXXXXXXXXXX - codice azienda: XYZ | Logout

Comunica Variazioni

Scarica il file da compilare

Seleziona il file

Dati Import

File: PMISALUTE - tracciato anagrafico_last.xls

Tipo Import: ISCRITTI

Stato: AVVISI

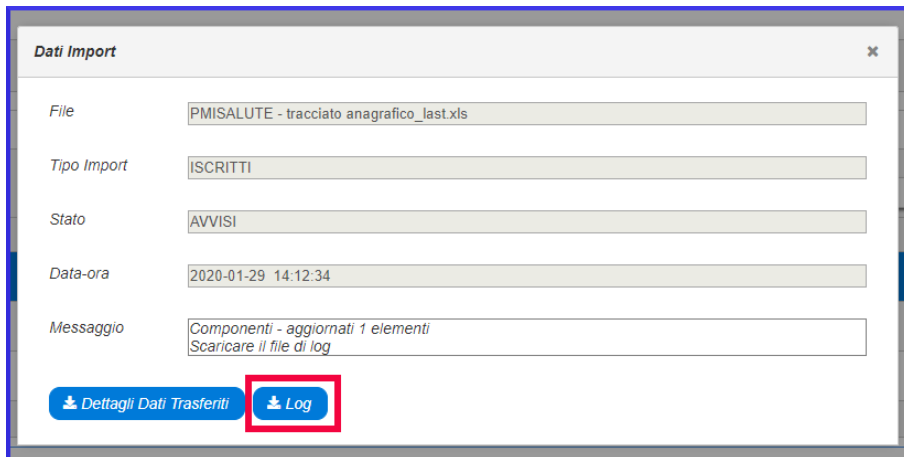
Data-ora: 2020-01-29 14:12:34

Messaggio: Componenti - aggiornati 1 elementi
Scaricare il file di log

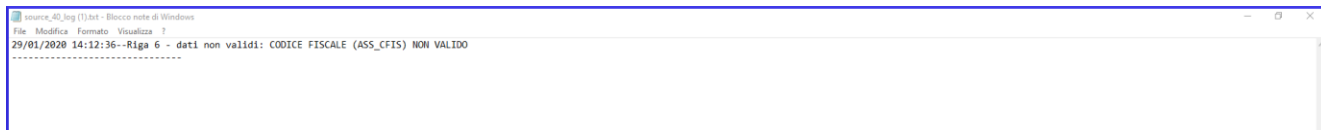
Dettagli Dati Trasterbi | Log

File	Username	Download
PMISALUTE - tracciato anagrafico_last.xls	XXXXXXXXXXXX	Download
PMISALUTE - tracciato anagrafico_last.xls	XXXXXXXXXXXX	Download
PMISALUTE - tracciato anagrafico.xls	XXXXXXXXXXXX	Download

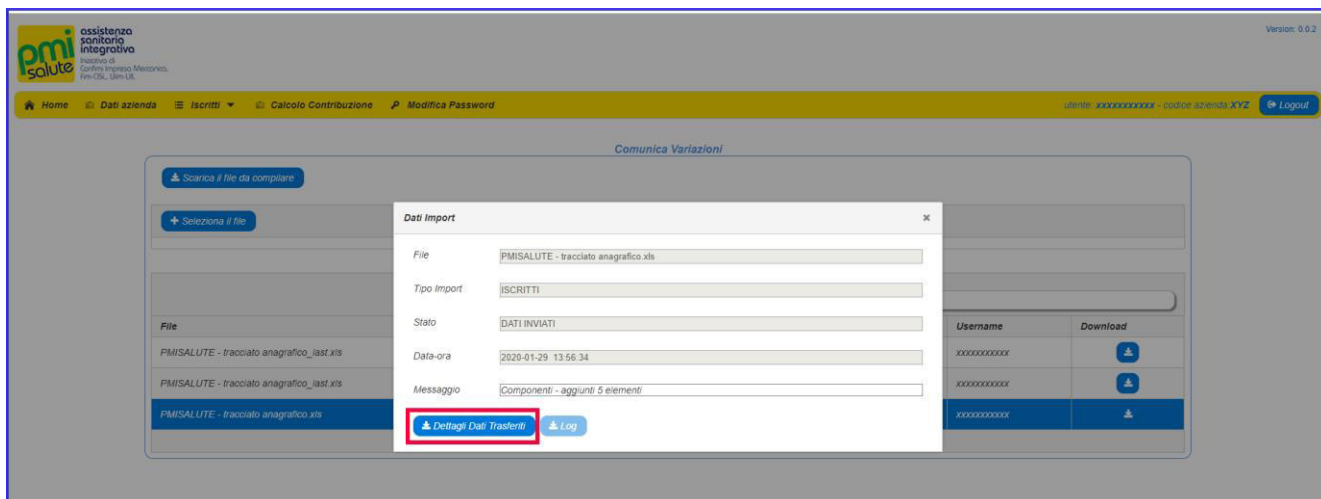
In caso di avvisi o errori nel processo di invio, nella maschera di dettaglio verrà abilitato il bottone "Log". Facendo click su questo, è possibile scaricare un file di testo con riferimenti ai problemi riscontrati, così da consentire la correzione dei dati (o il ripristino della struttura del file), per un eventuale nuovo tentativo di invio.



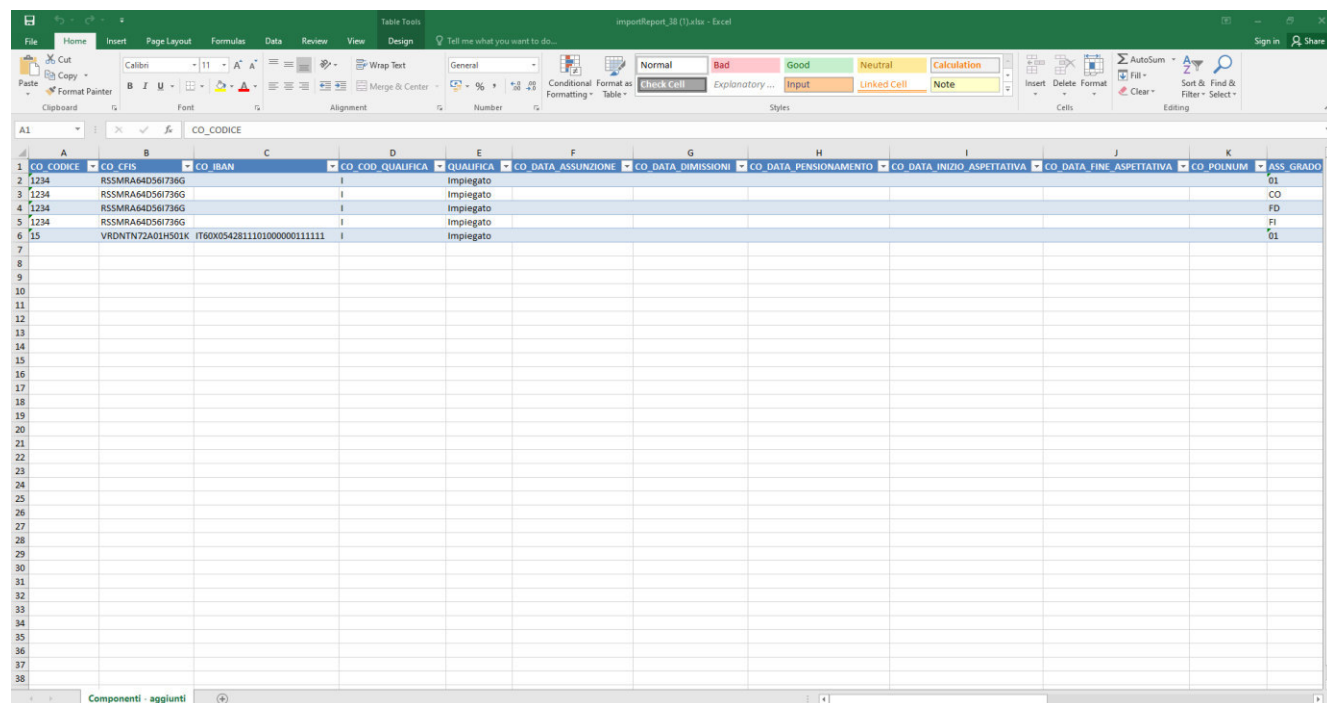
Di seguito un esempio di file di *log* con indicazioni dei problemi di validazione riscontrati.



Dalla maschera di dettaglio, facendo click sul bottone "Dettagli Dati Trasferiti" è inoltre possibile scaricare un file Excel che presenta un riepilogo dei dati correttamente trasferiti.



Di seguito un esempio di file Excel di riepilogo dei dati correttamente trasferiti.



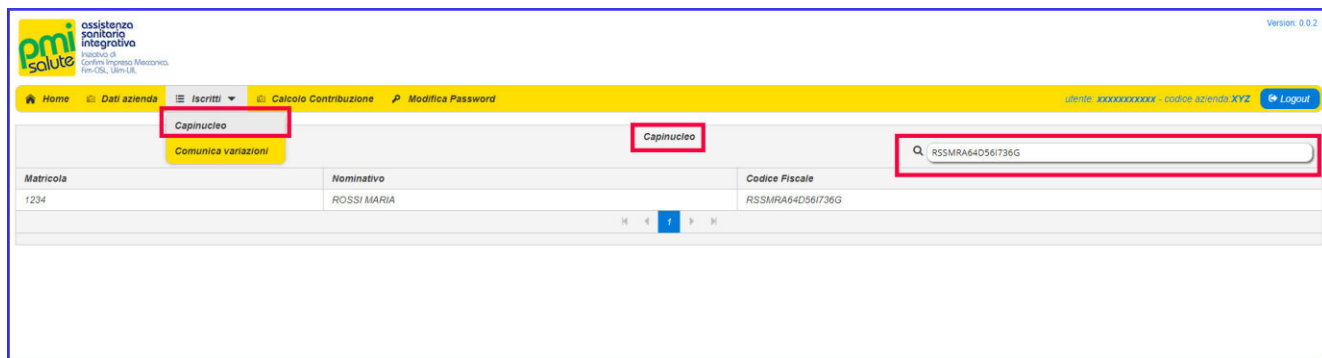
CO_CODICE	CO_CFS	CO_IBAN	CO_COD_QUALIFICA	QUALIFICA	CO_DATA_ASSUNZIONE	CO_DATA_DIMISSIONI	CO_DATA_PENSIONAMENTO	CO_DATA_INIZIO_ASPETTATIVA	CO_DATA_FINE_ASPETTATIVA	CO_POLNUM	ASS_GRADO
1234	RSSMRA64D561736G		I	Impiegato							01
1234	RSSMRA64D561736G		I	Impiegato							CO
1234	RSSMRA64D561736G		I	Impiegato							FD
1234	RSSMRA64D561736G		I	Impiegato							F1
15	VRDNTN72A01H501K	IT60X054281110100000011111	I	Impiegato							01

3. ISCRITTI

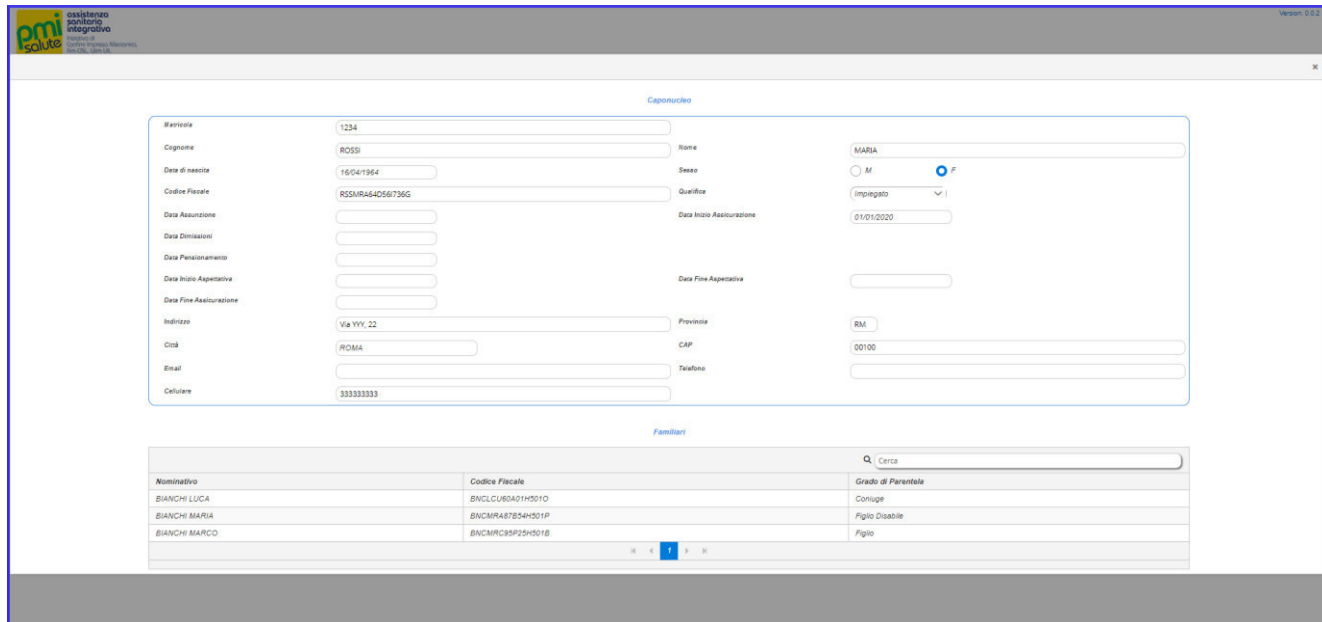
3.1 CAPINUCLEO

La funzionalità "Capinucleo", accessibile dalla voce "Iscritti" del menu principale, consente di visualizzare i dati relativi ai propri iscritti (raggruppati per capinucleo).

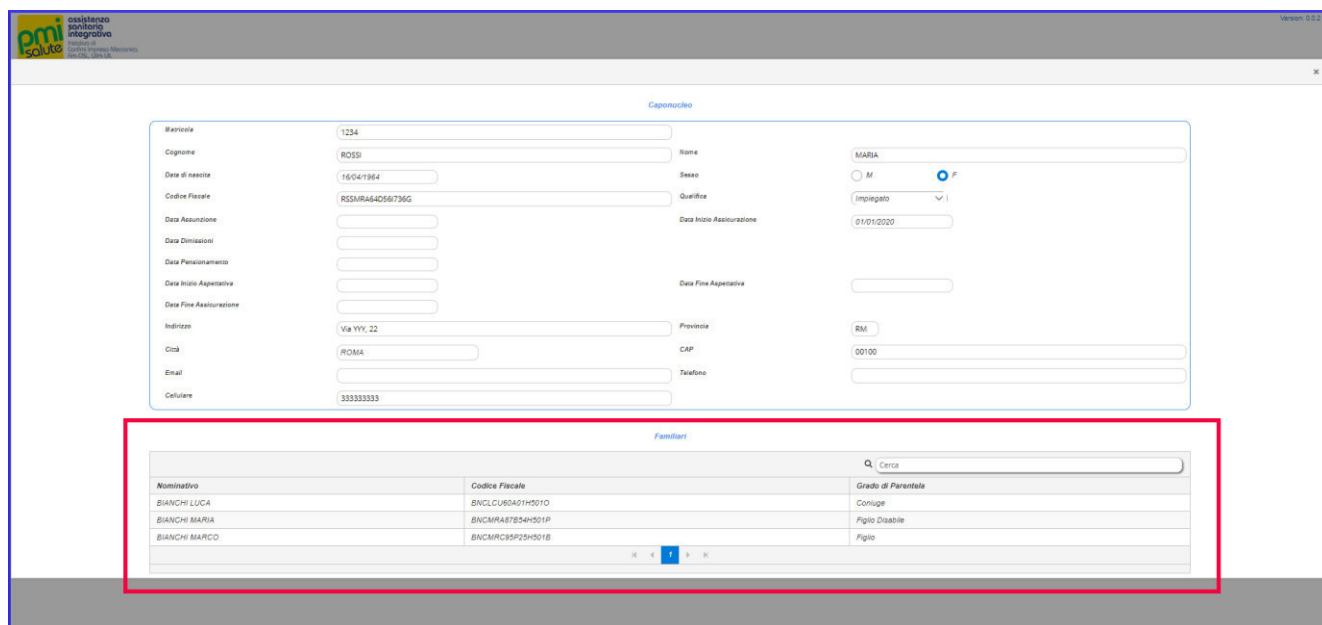
Da questa sezione è possibile inoltre verificare l'avvenuto corretto invio di variazioni, ricercando ad esempio un iscritto per codice fiscale o cognome e accedendo ai suoi dati.



Facendo doppio click sulla riga specifica del capinucleo è possibile visualizzare le relative informazioni di dettaglio.



Per ogni caponucleo sarà mostrata la lista degli eventuali familiari iscritti.



Caponucleo

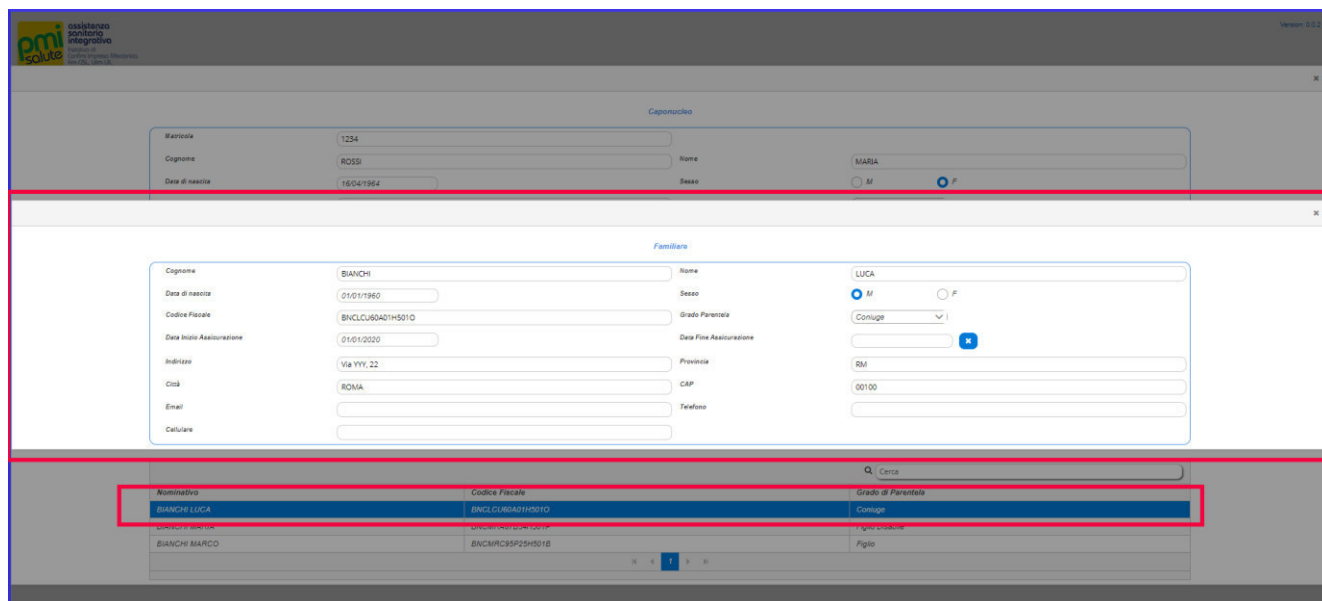
Matricola: 1234
 Cognome: ROSSI
 Data di nascita: 16/04/1964
 Codice Fiscale: RSSMRA64056736G
 Data Assunzione:
 Data Dimissioni:
 Data Pensionamento:
 Data Inizio Aspettativa:
 Data Fine Aspettativa:
 Indirizzo: Via YYY, 22
 Città: ROMA
 Email:
 Cellulare: 333333333

Nome: MARIA
 Sesso: ☒ M ☐ F
 Qualifica: Impiegato
 Data Inizio Assicurazione: 01/01/2020
 Data Fine Assicurazione:
 Provincia: RM
 CAP: 00100
 Telefono:

Familiari

Nominativo	Codice Fiscale	Grado di Parentela
BIANCHI LUCA	BNCLCU60A01H0010	Coniuge
BIANCHI MARIA	BNCMRA87B54H01P	Figlio Disabile
BIANCHI MARCO	BNCMRC90P25H01B	Figlio

Facendo doppio click sulla riga corrispondente al singolo familiare, sarà possibile accedere alla relativa maschera di dettaglio.



Familiare

Cognome: BIANCHI
 Data di nascita: 01/01/1960
 Codice Fiscale: BNCLCU60A01H0010
 Data Inizio Assicurazione: 01/01/2020
 Indirizzo: Via YYY, 22
 Città: ROMA
 Email:
 Cellulare:

Nome: LUCA
 Sesso: ☒ M ☐ F
 Grado Parentela: Coniuge
 Data Inizio Assicurazione:
 Provincia: RM
 CAP: 00100
 Telefono:

Familiari

Nominativo	Codice Fiscale	Grado di Parentela
BIANCHI LUCA	BNCLCU60A01H0010	Coniuge
BIANCHI MARIA	BNCMRA87B54H01P	Figlio Disabile
BIANCHI MARCO	BNCMRC90P25H01B	Figlio

*A tutte le Aziende
aderenti a PMI Salute*

Roma, 13/12/2019

Oggetto: Nuovo scenario operativo per la gestione delle coperture sanitarie di PMI Salute

A partire da gennaio 2020 il **Fondo Sanitario Integrativo PMI Salute** assumerà il ruolo di gestore diretto del rapporto Anagrafico/Contributivo con le Aziende del settore, attraverso l'utilizzo di una nuova piattaforma di servizi web, in sostituzione del precedente gestore Cassa RBM Salute.

La modifica organizzativa non inciderà sulle modalità e sulle tempistiche degli adempimenti richiesti alle aziende, che resteranno invariati fatta eccezione per il pagamento della contribuzione che avverrà direttamente a favore del Fondo Sanitario Integrativo PMI Salute a decorrere dal 2020 (vedi tabella seguente – periodo competenza distinta).

Allo stesso modo non vi sarà alcun cambiamento sulla disponibilità dei servizi a favore dei dipendenti iscritti al Fondo. Il portale per la richiesta delle prestazioni sanitarie e l'inserimento delle domande di rimborso, resteranno infatti invariati.

Restano perciò confermate:

- le scadenze mensili di invio degli aggiornamenti anagrafici (in caso di variazioni) *ricordiamo che le variazioni anagrafiche dovranno essere comunicate dall'Azienda entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello nel corso del quale è avvenuta la variazione da comunicare;*
- i tracciati record da utilizzare per la comunicazione delle anagrafiche;
- le regole di compilazione dei tracciati (esclusione, inclusione, recesso, ecc.);
- le scadenze mensili di versamento dei contributi (cambia solo l'IBAN); *il versamento dei contributi al **Fondo Sanitario Integrativo PMI Salute** dovrà essere effettuato, come in precedenza, in forma mensile posticipata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza.*

L'introduzione della nuova piattaforma web a partire da gennaio 2020 sarà dettagliatamente descritta con apposita comunicazione separata; particolare attenzione dovrà essere prestata all'operatività nella fase transitoria di chiusura dell'esercizio 2019 e di riapertura dell'esercizio 2020. Anticipiamo alcune istruzioni relative agli adempimenti amministrativi a vostro carico.

Attività di competenza 2019 (variazioni del mese di Dicembre)

*La comunicazione delle posizioni dei dipendenti che entrano in copertura da Gennaio 2020 (assunzioni Dicembre 2019) o cessano nel mese di Dicembre 2019 dovranno essere comunicate entro e non oltre il 10/01/2020 sulla piattaforma attualmente in utilizzo “WebUploader System®”. **Oltre questa data non sarà possibile inviare su questo canale i flussi anagrafici di competenza 2019. Si potrà comunque effettuare la comunicazione utilizzando la nuova piattaforma.***

N.B. Dal 16 Dicembre tutte le comunicazioni caricate all'interno del “WebUploader System®” risulteranno nello stato “In Caricamento” **ma sono da considerarsi regolarmente acquisite.**

Attività con decorrenza Febbraio 2020 e successivi

Le nuove inclusioni con decorrenza **Febbraio 2020** (variazioni di gennaio) dovranno essere comunicate entro il **05/02/2020** sulla nuova piattaforma del **Fondo Sanitario Integrativo PMI Salute** utilizzando lo stesso tracciato attualmente in uso. La piattaforma sarà accessibile sempre dal portale www.pmisalute.it utilizzando l'apposita funzione “**AREA AZIENDE 2020**”.

Modalità di versamento della contribuzione



IMPORTANTE: con il cambio di gestione cessa il rapporto delle aziende con Cassa RBM Salute e si attiva il rapporto diretto con il Fondo Sanitario Integrativo PMI Salute. Pertanto da febbraio 2020 l'IBAN del conto di raccolta cambia.

Il versamento dei contributi andrà perciò effettuato tenendo presente il periodo di competenza della distinta e il relativo conto corrente di accredito. **Vi preghiamo di prestare attenzione soprattutto all'IBAN da utilizzare per il versamento e alla modalità di recupero delle distinte contributive che dovrà avvenire in funzione del periodo di competenza come descritto nella tabella sottostante:**

<i>Periodo competenza Distinta</i>	<i>Termine versamento Contributi</i>	<i>Conto Corrente</i>	<i>Portale di disponibilità della distinta contributiva</i>
2019	16/01/2020	Cassa RBM Salute IT78B0306961806100000000928	www.pmisalute.it Area Aziende
Gennaio 2020	16/02/2020	Fondo PMI Salute IT15M0832703235000000004256	www.pmisalute.it Area Aziende 2020



! Da febbraio 2020 non potranno più essere accettati bonifici sul conto corrente di Cassa RBM Salute, salvo non si tratti di versamento a recupero di arretrati contributivi (ante 2020). Cassa RBM Salute provvederà in questi casi alla restituzione; l'azienda dovrà poi provvedere autonomamente al nuovo versamento sul conto corrente del Fondo PMI Salute. Tale operatività è necessaria per ragioni fiscali, al fine di preservare la deducibilità del contributo e di garantire la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali obbligatori da parte del Fondo PMI Salute verso l'Agenzia delle Entrate.

Nuovi riferimenti amministrativi

Da **Gennaio 2020** i nuovi contatti di riferimento per le **Aziende e i Consulenti** saranno i seguenti:

e-mail assistenza@fondopmisalute.it → gestione amministrativa/operativa

telefono **06 8411445** → gestione amministrativa/operativa

Cordiali saluti

PMI Salute

OGGETTO: **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – RINVIATA AD APRILE 2020 LA NUOVA MODALITÀ DI ESPOSIZIONE SULL’UNIEMENS**

L’INPS:

- 1) con circolare n. 45 del 22 marzo 2019 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2019) ha:
 - a) comunicato che, per garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, da aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato (non agricolo) dovevano essergli presentate direttamente, solo in modalità telematica;
 - b) fornito le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione delle domande, nonché le istruzioni operative per i datori di lavoro – anche in merito all’esposizione dell’ANF nei flussi Uniemens –, successivamente integrate con quelle diramate con i messaggi n. 1777 e n. 2815 del 2019 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15 e 19 del 2019).
- 2) con il messaggio n. 261 del 24 gennaio 2020, per venire incontro alle richieste di aziende e intermediari, ha (tuttavia) reso noto che:
 - a) *“le modalità di esposizione nei flussi Uniemens rimangono al momento immutate”*. Per tutti i datori di lavoro, pertanto, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all’INPS: a) non è necessario compilare la sezione <ANF>; b) la compilazione della nuova sezione **<InfoAggCausaliContrib>** è facoltativa;
 - b) *“l’avvio della nuova modalità di gestione è **rinvio al periodo di competenza aprile 2020**”*;
 - c) *“restano ferme”* le seguenti, precedenti istruzioni (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 26/2017): i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente fino a un massimo di € 3.000, valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno dell’elemento di <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale “Lo36” avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”. Le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “Lo36” e il totale dell’importo.

OGGETTO: CONTRIBUTI INPS – NUOVI MINIMALI E MASSIMALI PER IL 2020

Con la circolare sotto riportata l'INPS ha aggiornato, per l'anno 2020, i valori relativi ai minimali, ai massimali e alle retribuzioni convenzionali in genere, utili al calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza.

INPS - Circolare 29 gennaio 2020, n. 9

OGGETTO: Determinazione per l'anno 2020 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti

SOMMARIO: Con la presente circolare l'Istituto comunica, relativamente all'anno 2020, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

INDICE

1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
 - 3.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)
 - 3.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)
 - 3.3. Lavoratori a domicilio
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
9. Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri
 - 10.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31/12/1995
 - 10.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995
 - 10.3. Precisazioni
 - 10.4. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri
 - 11.1. Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31/12/1995
 - 11.2. Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995
 - 11.3. Precisazioni
12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
 - 12.1. Precisazioni
 - 12.2. Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
 - 12.3. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2020
- 1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti**

Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve

essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989, *“la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”*.

In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, si ribadisce che con norma di interpretazione autentica il legislatore ha precisato che *“in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”* (art. 2, comma 25, L. n. 549/1995).

Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei *“minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”*.

Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983 (come modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989) non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

In applicazione delle previsioni di cui al predetto articolo 7 del D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (cfr. D.L. n. 402/1981, convertito dalla L. n. 537/1981), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto articolo 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983, se inferiori al medesimo.

Considerato che, nell'anno 2019, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari allo 0,5%^[1], si riportano nelle tabelle A e B (cfr. Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2020. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati a € 48,98 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1/1/2020, pari a € 515,58 mensili) se di importo inferiore.

Anno 2020	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD	515,58
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	48,98

Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo inferiore al predetto limite minimo^[2].

Quanto innanzi precisato in generale in ordine alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale vale anche con riferimento ai lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970^[3] e ai lavoratori soci delle cooperative sociali (art. 1, comma 1, lett. a), della L. n. 381/1991) e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 797/1955 (T.U. sugli assegni familiari)^[4].

2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo

In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, commi 1 e 10, del D.lgs n. 164/1997 e ss.mm.ii., per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo Volo), la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 153/1969 e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989.

Il predetto decreto legislativo prevede, inoltre, che in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti per ciascuna categoria professionale interessata con decreto del Ministro del Lavoro e che a tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto al Fondo, sono stati stabiliti con D.M. 21/07/2000[5].

In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l'anno 2020, è pari a € **48,98**.

3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, convertito dalla L. n. 537/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, della L. n. 160/1975 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere[6] è pari, per l'anno 2020, a € **27,21**.

Anno 2020: retribuzioni convenzionali in genere	Euro
Retribuzione giornaliera minima	27,21

3.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)

Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla L. n. 413/1984, si rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è quello di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 402/1981, convertito dalla L. n. 537/1981, pari per l'anno 2020 a € **27,21**, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.

L'operatività di detto minimale non esclude, comunque, l'applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al citato D.L. n. 402/1981, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. circolari n. 66/2007 e n. 179/2013, par. 5.1, lett. a).

3.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)

Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. n. 250/1958, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell'articolo 22, comma 1, della L. n. 160/1975, si fa presente che, per l'anno 2020, detta retribuzione convenzionale è fissata in € **680,00** mensili (27,21 x 25 gg.).

Anno 2020: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione convenzionale mensile	680,00

3.3. Lavoratori a domicilio

Anche per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell'articolo 22 della legge n. 160/1975, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat. Per l'anno 2020, tenuto conto della variazione del predetto indice Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a € 27,21^[7]. Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a € 48,98^[8].

Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale.

4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall'articolo 11 del D.lgs n. 81/2015 che, riproponendo le previsioni contenute nell'abrogato articolo 9 del D.lgs n. 61/2000, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale^[9].

In linea generale, nell'ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:

$$€ 48,98 \times 6 / 40 = € 7,35.$$

Qualora, invece, l'orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$€ 48,98 \times 5 / 36 = € 6,80.$$

5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%

L'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992, ha introdotto (a decorrere dall'1/1/1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile^[10]. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2020 in € 47.379,00, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.948,25, da arrotondare a € 3.948,00. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione^[11].

Anno 2020	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	€ 47.379,00
Importo mensilizzato	€ 3.948,00

Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L'imponibile della contribuzione aggiuntiva è una parte del valore indicato nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell'elemento <Contrib1PerCento>. Il valore indicato in tale elemento non è compreso nell'elemento <Contributo>.

6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo^[12], in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2020, a € 103.055,49, che arrotondato all'unità di euro è pari a € **103.055,00**.

Anno 2020	Euro
Massimale annuo della base contributiva	103.055,00

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione *PosContributiva* del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr. par. 10.3 e par. 11.3 della presente circolare per le modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi all'eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti).

L'imponibile eccedente il massimale non è compreso nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione *ListaPosPA* nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito dell'elemento Eo deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica e della gestione credito.

Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito.

Il massimale opera anche ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992.

Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento <ImponibileEccMass>.

7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (cfr. art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989).

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € **515,58** per l'anno 2020, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € **206,23**.

Anno 2020	Euro
Trattamento minimo di pensione	515,58
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	206,23
Limite annuale per l'accredito dei contributi, arrotondato all'unità di euro (*)	10.724,00

(*) Il limite annuo è pari a € 206,23 x 52

Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 69, comma 7, della L. n. 388/2000 e dell'articolo 43, comma 3, della L. n. 448/2001, le disposizioni di cui all'articolo 7 del D.L. n. 463/1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989, non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. n. 250/1958^[13].

8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Si riportano, di seguito, per l'anno 2020 gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dal D.lgs n. 314/1997 e dall'articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)^[14], non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

Anno 2020	Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto - rese in formato cartaceo - rese in forma elettronica	4,00 8,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	5,29
Fringe benefit (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Con specifico riferimento ai benefit di cui al comma 3 dell'articolo 51 del TUIR, il cui tetto è fissato in € 258,23, si precisa che la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei medesimi, che l'erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (cfr. art. 51, comma 3-bis, del D.P.R. n. 917/1986).

Per la disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alla circolare n. 263/1997 e, con particolare riferimento al regime dell'azionariato dei dipendenti, alla circolare n. 123/2009, nonché per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica alla circolare n. 6/2014.

Si ricorda, inoltre, che negli ultimi anni le leggi di finanza pubblica, attraverso un intervento sistematico nell'articolo 51 del TUIR, hanno ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto "welfare aziendale", ampliando le tipologie di prestazioni, le somme e i valori che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile. Gli interventi citati hanno interessato anche le ipotesi in cui le medesime prestazioni, le somme e i valori siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione delle retribuzioni premiali (e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili) se riconducibili al particolare regime fiscale agevolato introdotto dall'articolo 1, comma 182 e seguenti, della legge n. 208/2015.

9. Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 78 del D.lgs n. 151/2001 (cfr. la circolare n. 181/2002), sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2020, a € **2.143,05**.

L'importo dell'indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione *PosContributiva* del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell'elemento <IndMat2Fascia>.

Anno 2020	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	2.143,05

10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri

10.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31/12/1995

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.lgs n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, L. n. 335/1995, che sulla base dell'indice Istat è pari, per l'anno 2020, ad **€ 103.055,00** (cfr. precedente par. 6).

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2020, l'importo di **€ 47.379,00**, che rapportato a dodici mesi è pari a **€ 3.948,00** (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a **€ 103.055,00**). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. la circolare n. 7/2010, par. 3). Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2020, a **€ 47.379,00**, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio^[15].

10.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a **€ 751,00**. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano i seguenti:

Anno 2020

Fasce di retribuzione giornaliera Massimale di retribuzione giornaliera imponibile Giorni di contribuzione accreditati

da Euro	ad Euro	Euro	
751,01	1.502,00	751,00	1
1.502,01	3.755,00	1.502,00	2
3.755,01	6.008,00	2.253,00	3
6.008,01	8.261,00	3.004,00	4
8.261,01	10.514,00	3.755,00	5
10.514,01	13.518,00	4.506,00	6
13.518,01	16.522,00	5.257,00	7
16.522,01	in poi	6.008,00	8

Il contributo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 8, del D.lgs n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2020, l'importo di **€ 152,00** e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2020, a **€ 47.379,00**, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio^[16].

10.3. Precisazioni

Nel rammentare che l'Istituto ha realizzato l'integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell'ambito della sezione *PosContributiva* del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi all'eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell'elemento <EccMassSpet> (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>).

10.4. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

Il massimale giornaliero, previsto dall'articolo 6, comma 15, del D.L. n. 536/1987, convertito dalla L. n. 48/1988, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, è confermato, per l'anno 2020, in € **67,14**.

Anno 2020	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	67,14

Come già precisato nella circolare n. 154/2014, alla quale si rinvia, nell'ambito del flusso Uniemens, l'eccedenza dell'importo dei contributi di cui si tratta, da congruare in quanto l'aliquota di finanziamento è stata applicata su un imponibile maggiore rispetto a quello di legge, dovrà essere valorizzata, per i contributi di malattia, nell'elemento <MalACredAltre> con il codice R808 e, per i contributi di maternità, nell'elemento <MatACredAltre> con il codice R809.

11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri**11.1. Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31/12/1995**

Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, è pari, per l'anno 2020, a € **103.055,00** (cfr. precedete par. 6), il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997, a decorrere dall'1/1/2020 è dovuto nella misura del **3,1%** (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di € **103.055,00** e fino all'importo annuo di € **751.278,00**.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 374, lett. b), ha infatti previsto un aumento graduale del predetto contributo di solidarietà, che a decorrere dall'1/1/2020 è stabilito nella misura del **3,1%** (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).

L'aliquota aggiuntiva, di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2020, l'importo di € **47.379,00**, che rapportato a dodici mesi è pari a € **3.948,00** (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € **103.055,00**). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. la circolare n. 7/2010, par. 3). Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2020, a € 47.379,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio^[17].

11.2. Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995

Posto che il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l'anno 2020, è pari a € **330,00** (massimale annuo/312), il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997, a decorrere dall'1/1/2020 è dovuto nella

misura del **3,1%** (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di **€ 330,00** e fino all'importo giornaliero di **€ 2.408,00**.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 374, lett. b), ha infatti previsto un aumento graduale del predetto contributo di solidarietà, che a decorrere dall'1/1/2020 è stabilito nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).

L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2020, l'importo di **€ 152,00** e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a **€ 330,00**. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2020, a **€ 47.379,00**, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio^[18].

11.3. Precisazioni

Nel rammentare che l'Istituto ha realizzato l'integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti nell'ambito della sezione *PosContributiva* del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi all'eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell'elemento <EccMassSport> (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMass1Sport>, e <ContrEccMass2Sport>, <ContrSolidarietàSport>, <ImpEccMass2Sport> e <ContrEccMass2Sport>).

12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica

12.1. Precisazioni

Le disposizioni di carattere generale in materia di determinazione degli imponibili sono applicabili, fatte salve le peculiarità previste da specifiche norme legislative^[19], anche ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica per le casse pensionistiche e/o alla gestione credito. In particolare, si rinvia a quanto indicato in precedenza ai seguenti paragrafi:

- paragrafo 1, per quanto concerne il minimale di retribuzione giornaliera;
- paragrafo 4, per la determinazione di detto minimale con riguardo ai rapporti di lavoro a tempo parziale;
- paragrafo 5, per la determinazione della quota di retribuzione soggetta all'aliquota contributiva aggiuntiva dell'1% (di cui all'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992);
- paragrafo 6, per la definizione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dall'1/1/1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo;
- paragrafo 7, per la definizione del minimale contributivo annuale (di cui all'art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989, e dell'art. 6, comma 8, del D.lgs n. 314/1997);
- paragrafo 8, per gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

12.2. Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

Si rammenta che secondo il disposto di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992, come integrato dal D.lgs n. 229/1999, la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Si ricorda che nell'ipotesi in esame si realizza un'obbligazione solidale tra l'Ente di appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l'incarico.

La struttura sanitaria è tenuta ad inviare la denuncia, tenendo conto dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 181/1997, non solo ai fini pensionistici, ma anche ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e

sociali (di seguito gestione credito) e, ove sussistano i presupposti di iscrizione, ai fini della gestione previdenziale^[20], valorizzando la sezione <AltroEnteVersante> dell'elemento Eo nel caso in cui sia l'Ente di appartenenza ad effettuare il versamento. Si evidenzia che ai fini pensionistici e, conseguentemente, anche ai fini della gestione credito, il massimale non trova applicazione per i dipendenti privi di contribuzione per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 per i quali deve essere applicato il massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, di cui al precedente paragrafo 6.

Il citato articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992, considerata la sua connotazione di norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure citate nel decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari) delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela previdenziale e non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori.

L'importo del massimale contributivo in oggetto, previsto dal citato articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 181/1997, rivalutato secondo l'indice relativo al costo medio della vita calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2020, a € 187.853,72 che, arrotondato all'unità di euro, è pari a € 187.854,00.

Anno 2020	Euro
Massimale ex art. 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii	€ 187.854,00

Detto massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, della contribuzione per la gestione credito e della contribuzione previdenziale per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR).

Nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica della gestione credito e della gestione previdenziale dell'elemento Eo deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica, della gestione credito e di quella previdenziale.

Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica, della gestione credito e della gestione previdenziale.

Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento <ImponibileEccMass> delle diverse gestioni.

12.3. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

L'articolo 42, comma 5 e seguenti, del D.lgs n. 151/2001 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della L. n. 53/2000, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992.

In particolare il comma 5-ter prevede che “durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [...]”.

A tale riguardo si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall'Istat, il **tetto massimo complessivo** della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle Amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l'anno 2020, l'importo pari a € 48.737,86 che, arrotondato all'unità di euro, è pari a € 48.738,00.

Anno 2020	Euro
Importo complessivo massimo retribuzione e contribuzione a carico del datore di lavoro annua congedo straordinario art. 42, co. 5, n. 151/2001	€ 48.738,00.

13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2020

I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2020 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5/1993 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione *PosContributiva* del flusso *Uniemens* calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all'1/1/2020 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell'aliquota aggiuntiva dell'1% (cfr. precedente par. 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell'elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele

[1] Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo all'anno precedente (art. 11 del D.lgs n. 503/1992). L'indice dello 0,5% viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell'emanazione (novembre 2020) del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che fissa l'aumento definitivo di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2020. Il predetto valore verrà comunicato dall'Istituto in occasione della circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.

[2] Cfr. le circolari n. 9674/1978, n. 806/1986, n. 205/1995 e n. 33/2002, par. 1.1.

[3] Cfr. quanto già precisato dall'Istituto con la circolare n. 34/2007, al par. 3, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del D.lgs n. 423/2001.

[4] Cfr. le circolari n. 56/2007 e n. 34/2007, par. 3.

[5] Cfr. la circolare n. 156/2000.

[6] Cfr. la circolare n. 100/2000.

[7] Cfr. art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito dalla L. n. 537/1981 e la circolare n. 100/2000, par. 5.

[8] Cfr. art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983 (come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989).

[9] Art. 11, comma 1, D.lgs. n. 81/2015: "La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno". Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68/1989.

[10] Il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992, è quello determinato ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della L. n. 67/1988. Si veda, per alcune precisazioni di dettaglio, la circolare n. 298/1992 e, per il settore marittimo, anche la circolare n. 151/1993. Si evidenzia, inoltre, che in caso di rapporti di lavoro dipendente successivi o simultanei, tutte le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Contribuiscono al superamento della fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a gestioni pensionistiche differenti.

[11] Cfr., da ultimo, la circolare n. 7/2010, par. 3.

[12] Circolari n. 177/1996, n. 42/2009, n. 7/2010 par. 2, n. 58/2016 e messaggio n. 3020/2016.

[13] Cfr. la circolare n. 41/2002.

[14] L'art. 51, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevede che l'ammontare degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, superi il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

[15] In ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli relativi alla contribuzione versata in eccesso per effetto del non superamento del tetto minimo su base annua di cui all'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, rilevato a fine anno, si rinvia alle precisazioni contenute nel messaggio n. 5327/2015.

[16] Cfr. quanto precisato nella nota 15.

[17] Cfr. quanto precisato nella nota 15.

[18] Cfr. quanto precisato nella nota 15.

[19] Cfr. la circolare n. 6/2014.

[20] Cfr. la circolare n. 8/2013.

Allegato 1: Tabelle A e B. Anno 2020 (cliccare sul collegamento sotto riportato)

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%209%20del%2029-01-2020_Allegato%20n%201.pdf

OGGETTO: IMPRESE ARTIGIANE - RIDUZIONE, PER L'ANNO 2019, DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Da gennaio 2008, con decreto interministeriale Lavoro/Economia, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per la gestione dell'artigianato (art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006).

Tale riduzione:

- 1) per l'anno 2019, è pari al 7,38% di quanto dovuto, in base a quanto previsto dal d.m. 07/11/19 – pubblicato il 23 gennaio scorso nella sezione “Pubblicità legale” del portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- 2) interessa le attività di cui alla legge-quadro per l'artigianato n. 443/1985 e spetta alle imprese:
 - a) in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio;
 - b) che abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, da trasmettere agli Ispettorati del lavoro. Tuttavia, la determina del Presidente INAIL 5/09/2019 n. 288, stabilisce che “tanto la Ragioneria Generale dello Stato quanto l'Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro hanno espresso pareri concordi nel dare una interpretazione dell'articolo 1, commi 780 e 781 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 **diretta a concedere lo sconto a tutte le aziende che certifichino il rispetto delle norme in materia di sicurezza e la mancanza di infortuni in un arco di tempo precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio** (articolo 781, punto b) **senza tener conto dell'attuazione dei suddetti piani pluriennali almeno fino a quando i medesimi non diverranno operativi**”.